

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

(80^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria » (630) (*D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario*) e: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484) (*Di iniziativa dei senatori Donati ed altri*) (**Seguito della discussione e approvazione**) (1):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1212, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1231
BALDINI . . .	1221, 1223
BASILE . . .	1214, 1215, 1216, 1220, 1222, 1223, 1230
BELLISARIO . . .	1225
DONATI, <i>relatore</i> . . .	1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1215, 1216, 1217, 1218, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231
GRANATA . . .	1230
LIMONI . . .	1220, 1229

(1) Il titolo del testo unificato dei due disegni di legge è stato così formulato: « Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria e artistica ».

PIOVANO . . .	Pag. 1214
ROMANO . . .	1213, 1218, 1225
SCARPINO . . .	1216, 1222
SPIGAROLI . . .	1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1224, 1225, 1226, 1227
STIRATI . . .	1218, 1230
TRIMARCHI . . .	1212, 1229, 1230

« Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, numero 88 » (1726) (*D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Lettieri ed altri; Urso ed altri; Finocchiaro e Fusaro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Seguito della discussione e approvazione**):

PRESIDENTE . . .	1231, 1233, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246
BALDINI . . .	1243, 1244
BASILE . . .	1232, 1239
BELLISARIO . . .	1235, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1237, 1239, 1242, 1244
GRANATA . . .	1237, 1241
LIMONI, <i>relatore</i> . . .	1234, 1235, 1242, 1244
ROMANO . . .	1232, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245
SCARPINO . . .	1235, 1240, 1243, 1244
SPIGAROLI . . .	1233, 1244
STIRATI . . .	1231, 1240
TRIMARCHI . . .	1232

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Strati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria » (630); e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria »; e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti, Spigaroli e Limoni: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie ».

Ricordo che nella precedente seduta abbiamo approvato i singoli commi degli articoli 5 e 6, mentre abbiamo rinviata l'approvazione finale dei due articoli, riservandoci di decidere nel frattempo su alcune modifiche di coordinamento formale. Prego il relatore, senatore Donati, di voler chiarire in proposito i risultati cui si è pervenuti.

D O N A T I, relatore. Il senatore Trimarchi aveva proposto alcune modifiche che

sono state sottoposte ad attento esame. Ora, dall'esame compiuto è emerso che, mentre può essere accettata la soppressione, nel secondo comma dell'articolo 5, delle parole « qualora non ricorrano le ipotesi di cessazione dell'incarico previste dal successivo articolo 6 », le altre modifiche, invece, presentano qualche difficoltà.

Il senatore Trimarchi si è riferito genericamente allo statuto degli impiegati civili dello Stato, mentre la scuola ha una sua tradizione e un suo stato giuridico profondamente difforni. La terminologia da noi usata è esattamente quella corrente, ed è quella già adoperata anche nella legge numero 831; la terminologia proposta dal senatore Trimarchi, invece, sebbene valida da un punto di vista dottrinale, verrebbe ad innovare in quello che è il diritto scolastico, creando evidentemente delle difformità che potrebbero creare situazioni poco felici. Lo stesso senatore Trimarchi si è reso conto di tali osservazioni, che dimostrano l'inopportunità del suo emendamento, e ha dichiarato di rinunciarvi.

Si è poi discusso sul primo comma dell'articolo 6 per quanto concerne il termine « rinuncia »; effettivamente, come aveva osservato il senatore Trimarchi, si ritiene che sia più appropriata la parola « dimissioni ».

Concludendo, pertanto, a titolo di migliore formulazione del testo già approvato, al primo comma dell'articolo 6 occorrerebbe sostituire la parola: « rinuncia », con l'altra « dimissioni »; alla opportunità di sopprimere nel secondo comma dell'articolo 5, le parole « qualora non ricorrano le ipotesi di cessazione dell'incarico previste dal successivo articolo 6 », ho già accennato.

T R I M A R C H I. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo coordinato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo coordinato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 10-bis, nel testo proposto dal relatore. Ne do lettura:

Art. 10-bis.

(Disposizioni particolari per gli istituti di istruzione tecnica e professionale)

Le domande di incarico per gli insegnamenti, per i quali, a norma del terzo comma del precedente articolo 2, non vengono compilate dai Provveditori agli studi corrispondenti graduatorie, e le domande di incarico a di insegnante tecnico-pratico, dispo- istituti tecnici che pres- no presentate al quae provvede, a norma unza di cui al primo comma dell'articolo 3, alla compilazione e pubblicazione delle graduatorie ed alla nomina degli insegnanti.

La predetta ordinanza determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti ed alla natura dei posti di insegnante tecnico-pratico, i titoli di studio ed i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio e dei requisiti ai fini della formazione delle graduatorie.

Il capo di istituto dà immediata comunicazione al Provveditore agli studi delle graduatorie compilate e delle nomine conferite.

Avverso i provvedimenti adottati dal capo di istituto, ai sensi del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 10, nei termini stabiliti dal medesimo articolo.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi conferiti agli insegnanti tecnico-pratici, ai sensi dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277, articolo 11, e n. 1278, articolo 9, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono trasformati in incarichi tacitamente riconfermabili.

Per l'assunzione di personale esperto negli istituti professionali continua ad appli-

carsi l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

D O N A T I, *relatore*. Negli istituti di istruzione tecnica e professionale certi tipi di insegnamento, relativi agli esami di abilitazione, richiedono norme particolari. Per tali materie occorrerà lasciare ai presidi il compito, su indicazioni del Ministero, di scelta del personale specializzato che non rientra nelle graduatorie provinciali.

S P I G A R O L I. Forse sarebbe opportuno, per non appesantire troppo l'ordinanza generale, prevedere un'ordinanza a parte per gli istituti di istruzione tecnica e professionale.

R O M A N O. È questione che potrà essere decisa dal Governo, in sede di applicazione della legge.

D O N A T I, *relatore*. Veramente il progetto prevede un'ordinanza unica.

S P I G A R O L I. Ho voluto soltanto far presente le difficoltà che può comportare l'ordinanza unica.

D O N A T I, *relatore*. Sono state fatte rilevare anche a me le ragioni di ordine pratico che consiglierebbero lo sdoppiamento. Senonchè, osservo, si tratta di emanare soltanto alcune norme concernenti particolari tipi di istituti tecnici (per esempio quelli per lanieri, tessili, eccetera) che svolgono determinate attività pratiche, non inquadrare nelle norme relative alle abilitazioni.

Forse sono norme che potrebbero anche giustificare un'ordinanza speciale; c'è però l'inconveniente che questa sarebbe fatalmente emanata in epoca diversa rispetto all'ordinanza generale creando, quindi, diverse scadenze per le domande, che porrebbero facilmente in difficoltà gli interessati. Sembra più opportuno che la scadenza per le domande sia unica, in modo che tutti gli interessati sappiano regolarsi senza confondere una data con l'altra.

Ci sarà, del resto, nell'ordinanza un piccolo capitolo concernente l'istruzione tecnica e professionale.

S P I G A R O L I . Non discuto su quella che è la prassi attuale; il progetto stabilisce però che gli insegnanti tecnico-pratici vengano nominati dal capo d'istituto.

D O N A T I , relatore. Gli insegnanti inquadrati nelle graduatorie esistenti presso il Provveditorato.

B A S I L E . Questa norma vale soltanto per gli insegnanti tecnico-pratici?

D O N A T I , relatore. Riguarda anche gli insegnamenti per i quali non vengono compilate corrispondenti graduatorie. In conclusione, ritengo che, per avere uniformità di tempi nella presentazione delle domande, non convenga accettare il sistema di un'ordinanza a parte.

S P I G A R O L I . Vorrei che fosse ben chiaro che, in base alla presente formulazione, tutti gli insegnanti tecnico-pratici, e non solo determinate categorie, presentano la domanda al capo d'istituto, come avveniva per le scuole di avviamento professionale. Per questi insegnanti, quindi, non si fanno delle graduatorie presso i Provveditorati. Ciò significa che, praticamente, si resta alla prassi vigente: solo, si emetterà con un'ordinanza generale la normativa prima emanata attraverso ordinanze particolari per gli insegnanti tecnico-pratici.

Ora, dobbiamo tener presente che per definire i titoli e i criteri di assunzione, per questa categoria occorre un certo numero di norme. A parte tutto il resto, ciò solo darà origine ad un'ordinanza piuttosto cospicua, e non so quanto questo possa convenire.

P I O V A N O . Vorrei chiedere ai colleghi se essi non rilevino, come io rilevo, in questo sistema di presentare direttamente le domande al capo d'istituto, alcuni inconvenienti che mi permetto di accennare.

AmMESSO che in genere il rapporto tra gli insegnanti tecnico-pratici e il preside sia di estrema correttezza e al di sopra di ogni sospetto, avviene però in alcuni casi — non infrequenti — che il rapporto non sia tale. Molte volte, praticamente, accade che l'insegnante tecnico pratico venga considerato come qualcosa che sta a metà strada tra il professore vero e proprio e — diciamo chiaramente — l'inservente. L'insegnante in questione svolge spesso mansioni diverse da quelle che sono previste dal regolamento e che non hanno un diretto rapporto con l'insegnamento. Come per gli insegnanti tecnico-pratici andavano a casa per piccole riparazioni...

S P I G A R O L I . Questo succede anche con gli insegnanti di ruolo: è una forma di servilismo che va imputata alla categoria.

P I O V A N O . Il servilismo, purtroppo, non esiste soltanto in questa categoria, ma ai livelli più elevati: anche all'Università!

Ora, tenuto conto del fatto che alcune volte a certi insegnanti tecnico-pratici si richiedono delle prestazioni che non vengono mai richieste ai professori di matematica o di disegno, io mi domando se non sia inopportuno rimettere al preside la designazione di questi incarichi. Perché non si può andare al livello decisionale più elevato, affidando al Provveditorato questo compito?

D O N A T I , relatore. I Provveditori non sono in grado di conoscere le infinite qualifiche di questi insegnanti; in questi casi preferisco affidarmi all'intuito professionale dei capi di istituto. Infatti, non basta essere perito tecnico per essere un buon tecnico saldatore, bisogna avere una esperienza di saldatura per fare questo mestiere; inoltre, il perito tecnico non è uno stampista, ci sono macchine per fare stampi di plastica e ci vuole un individuo che abbia una pratica di questa attività. Queste qualifiche sono centinaia e centinaia ed è impossibile che un Provveditore possa esa-

minare i vari casi specifici. Ecco perchè le domande sono presentate al preside, il quale ha conoscenza del lavoro e, in genere, degli aspiranti, è al corrente dei titoli che si richiedono per la graduatoria da compilarla sulla base dell'ordinanza del Ministero, ed è quindi in condizione di garantire alla scuola personale che abbia titolo e qualificazione sufficienti.

Gli articoli 10-bis e 10-ter sono indispensabili: se vogliamo che nella scuola insegnino insegnanti capaci, dobbiamo dare alla scuola strumenti che garantiscano questa capacità.

Per quanto riguarda il difetto che il collega Piovano ha riscontrato, sono il primo a riconoscere che esiste disposizione al servilismo da parte degli insegnanti nei confronti dei presidi, ma è un problema non legislativo, bensì umano, disciplinare. Il preside che approfitta di queste situazioni può essere colpito in sede disciplinare, non in sede legislativa, per quanto il fenomeno possa essere di larga portata.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa la questione sollevata dal senatore Spigaroli — che vorrebbe scindere l'ordinanza in due parti o in due ordinanze, una delle quali riservata alle scuole di istruzione tecnica e professionale, da curare particolarmente al fine di evitare appunto gli inconvenienti giustamente rilevati — faccio osservare che, in futuro, l'ordinanza ministeriale non avrà più l'ampiezza delle precedenti; il disegno di legge disciplina molti particolari, nelle condizioni di assunzione, nella tutela del diritto degli insegnanti, ponendo dei termini fissi e precisi.

Tuttavia, taluni tipi di assunzioni, sopra tutto dei tecnici pratici, cadrà sotto una forma di arbitrio discrezionale dei presidi; non c'è dubbio. Ora, tenendo conto delle ragioni sostenute dal senatore Donati, riterrei di poter trovare la soluzione in un'ordinanza composta di due parti ben distinte.

Con questo disegno di legge abbiamo eliminato la discrezionalità arbitraria dei consigli di amministrazione nell'assunzione di insegnanti e regolato la materia delle as-

sunzioni con le graduatorie provinciali; ma qui ci troviamo di fronte a taluni tipi di insegnanti degli istituti tecnici e professionali, i tecnici pratici, su quali occorre un giudizio competente. Al secondo comma è detto che il preside deve tener conto dei titoli, dei criteri di diversa valutazione della capacità culturale, didattica e professionale e deve comunicare le graduatorie al Provveditore in modo che questi sia sufficientemente ed opportunamente informato ed abbia la possibilità di tutelare gli interessi determinati nelle graduatorie.

Eliminata poi, attraverso la garanzia della tacita riconferma, una delle possibili cause dei fenomeni di servilismo, e trasformato così il tecnico in un vero insegnante dell'istituto, ritengo che la discussione possa essere superata.

Il rappresentante del Governo dà pertanto assicurazione alla Commissione che l'ordinanza conterà di due parti nettamente distinte, pur restando unica.

Una ragione per scindere l'ordinanza in due parti distinte deriva anche dalla necessità di attribuire, per questi istituti, alla competenza dei presidi, le stesse competenze attribuite alle commissioni provinciali, presiedute dal Provveditore agli studi, per gli istituti di istruzione secondaria.

D O N A T I, *relatore*. Trovo che al secondo comma, terza riga, sia superfluo dire « titolo di studio e requisiti »; direi « titoli e requisiti » e così anche alla penultima riga.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla terza riga lascerei « titoli di studio ».

D O N A T I, *relatore*. Nella penultima riga, per titoli e requisiti possono intendersi gli anni di insegnamento già prestati.

B A S I L E. Se l'ordinanza dovrà specificare titoli e requisiti, come è richiesto dal secondo comma, mi sembra che ridurrà l'autonomia dei presidi. Questo mi sembra contraddittorio con le premesse.

D O N A T I , *relatore*. L'ordinanza darà principi di massima; per esempio, dirà che gli istituti professionali devono assicurarsi che gli insegnanti tecnico-pratici abbiano la specializzazione inerente all'attività da svolgere. Saranno poi i presidi a determinare i requisiti specifici.

B A S I L E . L'articolo dice che l'ordinanza determina i titoli di studio e i requisiti e quindi ne dà una specificazione.

D O N A T I , *relatore*. I requisiti non possono essere determinati dall'ordinanza, caratteristica per caratteristica.

S P I G A R O L I . Ritengo opportuno precisare che la valutazione riguarda anche il servizio prestato nell'insegnamento. Mentre nello stabilire il titolo per poter essere ammessi all'insegnamento, non è necessario riferirsi ai servizi prestati, successivamente — quando si tratta di fare una valutazione, di determinare un punteggio — è bene menzionare anche i servizi. Si può essere ammessi ad insegnare italiano in virtù del titolo di laurea in lettere, ma, poi, l'ordinanza deve stabilire quanti punti spettano per gli anni di insegnamento già prestati. La valutazione è cosa diversa dalla determinazione dell'idoneità.

D O N A T I , *relatore*. Dopo le parole: « titoli di studio » si devono aggiungere le altre: « e di servizio »?

S P I G A R O L I . Possiamo semplicemente togliere le parole: « di studio ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando nella prima parte del comma si parla di titoli di studio, nella seconda parte non si può parlare di soli titoli di servizio, perchè, pur riferendosi a concetti diversi, le due parti devono rimanere armonizzate e coordinate: non si può modificare la seconda parte senza alterare la prima.

D O N A T I , *relatore*. Si possono avere i titoli di ammissione senza avere prestato

servizio, mentre per la formazione delle graduatorie i titoli di servizio vanno valutati.

S P I G A R O L I . Posso essere ammesso senza titolo di servizio, però posso disporre di un titolo che deve essere valutato ai fini della formazione delle graduatorie. Temo quindi che, non inserendo le parole « di servizio », il titolo di servizio possa non venir valutato.

S C A R P I N O . Quando si dice « requisiti », però, il titolo di servizio è già compreso.

S P I G A R O L I . Potrebbe anche non essere compreso. Per ottenere l'ammissione all'insegnamento di italiano è necessario il titolo di servizio?

D O N A T I , *relatore*. Diciamo « titoli di studio e di servizio ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un pleonasma che non guasta, se non per un senso di armonia; ma posso accettarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto anzitutto ai voti il primo comma, nel testo di cui è stata data lettura.

(*E approvato*).

Metto quindi ai voti l'emendamento testè concordato, tendente ad inserire alla fine del secondo comma, dopo le parole « di studio », le altre « di servizio ».

(*E approvato*).

Metto, infine, ai voti il comma secondo nel testo emendato.

(*E approvato*).

Per quale motivo, senatore Donati, secondo quanto prescrive il terzo comma, il capo d'istituto deve dare immediata comunicazione al Provveditore agli studi delle graduatorie compilate e delle nomine conferite?

D O N A T I, *relatore*. In primo luogo per ragioni di buona amministrazione; in secondo luogo, perchè gli eventuali ricorsi vengono presentati al Provveditore, ed è bene che egli riceva immediata comunicazione delle graduatorie compilate e delle nomine conferite.

Per quanto concerne il quinto comma è bene chiarire che si tratta di insegnanti tecnico-pratici i quali hanno ricevuto, a suo tempo, la nomina a tempo indeterminato. Siccome scompaiono tutte le categorie particolari, anche gli incarichi conferiti a tempo indeterminato sono trasformati in incarichi tacitamente riconfermabili e, quindi, ricondotti nell'ambito della legge.

S P I G A R O L I. Non è stato contemplato un problema: quello di coloro che hanno acquisito dei diritti relativi all'incarico a tempo indeterminato. Così com'è formulato il quinto comma, sembra che anche gli incarichi a tempo indeterminato, conferiti ai sensi dei decreti legislativi nn. 1277 e 1278, debbano essere trasformati, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, in incarichi tacitamente riconfermabili.

Ora, io ritengo che ciò non sia giusto e che i diritti acquisiti, per esempio quello relativo all'indennità di buona uscita, debbano essere mantenuti. È un principio da affermare, a favore di coloro che hanno già l'incarico a tempo indeterminato, assieme al loro diritto ad essere sistemati, qualora perdessero il posto, prima degli incaricati tacitamente riconfermabili. Creeremo così una situazione analoga a quella stabilita per gli insegnanti abilitati.

Faccio presente questo problema, perchè mi sembra ingiusto, ripeto, che una certa categoria di docenti — non so quanto vasta — venga a perdere i diritti che ha acquisito in base alle leggi attualmente in vigore.

D O N A T I, *relatore*. Il collega Spigaroli sa bene che questa questione è stata attentamente esaminata.

I diritti acquisiti da parte degli incaricati a tempo indeterminato non vengono an-

nullati; ma non bisogna dimenticare che questo provvedimento non può perpetuare, in nessun settore, l'esistenza di una serie di categorie particolari, che finirebbero col diventare permanenti. In tal caso, la funzione unificatrice del provvedimento stesso sarebbe vana.

D'altra parte, per quale motivo chi, per esempio, ha avuto quest'anno l'incarico a tempo indeterminato dovrebbe conservarlo, e chi ha avuto l'incarico triennale o è stato stabilizzato dovrebbe invece perdere la nomina?

Non sarebbe questa, in ogni caso, la sede per risolvere il problema; occorrerebbe, se mai, una norma transitoria. Perpetuare la esistenza di una categoria come questa significa creare una situazione che, in definitiva, imporrebbe necessariamente un nuovo intervento del legislatore.

E ciò vale, sia per le scuole in oggetto, sia per quelle d'istruzione artistica dove sono stati nominati, anche ai sensi della legge n. 354, insegnanti a tempo indeterminato. D'altra parte, bisogna considerare che l'insegnante poteva perdere benissimo tale nomina nel caso di soppressione del posto o di nomina di docente di ruolo, salvo a conservare il diritto alla precedenza assoluta nella nomina od incarico: diritto che deriva dall'anzianità di servizio e che qui è inutile riaffermare.

P R E S I D E N T E. Il senatore Spigaroli è d'accordo?

S P I G A R O L I. Sono d'accordo che bisogna ordinare questo settore. Come proponente del presente disegno di legge, sono profondamente conscio di tale esigenza; esistono però anche delle situazioni che vanno sanate lentamente, gradualmente: non si può far piazza pulita d'un solo colpo!

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è spiacente di dover contraddire il senatore Spigaroli, il quale ha proposto una soluzione che, se accolta, invaliderebbe gran parte del provvedimento, che intende eliminare tutte le più o meno provvisorie e indeterminate ca-

tegorie esistenti, per sistemare il relativo personale in graduatorie regolari.

È naturale, come diceva il senatore Donati, che coloro i quali hanno avuto l'incarico a tempo indeterminato, nel momento in cui cesserà il loro stato di insegnanti a tempo indeterminato avranno la liquidazione che per legge loro compete; ma entreranno nell'ordine nuovo, previsto da questo disegno di legge che, mettendo tutti nella stessa situazione di partenza, riconosce, nello stesso tempo, i diritti acquisiti, in virtù dei quali, per l'anzianità di servizio, gli incaricati in oggetto si troveranno in testa nelle graduatorie *ope legis*.

Preferirei, pertanto, che il senatore Spigaroli non volesse, per un eccesso di giustizia distributiva, danneggiare il « corpo » della legge, che noi vogliamo rendere veramente rigorosa e globale.

S P I G A R O L I. A scanso di equivoci e proprio per una esigenza di giustizia, debbo fare presente che per me è molto dubbio il fatto che questi insegnanti tecnico-pratici, cui sono stati conferiti gli incarichi a tempo indeterminato ai sensi dei decreti legislativi nn. 1277 e 1278, possano conservare i benefici connessi con l'incarico a tempo indeterminato, qualora vengano ad acquisire la qualifica di incaricati tacitamente conferibili.

Non è vero, per altro, che sovvertiremmo la *ratio* del presente provvedimento e il nuovo ordine che si intende dare alla materia, perchè già prevediamo, sia pure per tempi limitati, una graduale soluzione del problema di altre categorie di insegnanti, e un loro graduale inserimento nella situazione generale del nuovo ordine che ora viene stabilito. Cito, per esempio, il caso degli insegnanti dichiarati stabili. Con questo provvedimento avremmo dovuto farne piazza pulita immediatamente: invece ci siamo resi conto che tale categoria va eliminata gradualmente; ed ecco una norma transitoria, con cui stabiliamo che essa conserverà il diritto alla precedenza assoluta nella nomina per un triennio a decorrere dalla prima applicazione della presente legge.

Ora, è vero, dobbiamo stabilire un nuovo ordine, una nuova disciplina, eliminare tante situazioni eterogenee, ma non calpestare i diritti acquisiti di certe categorie di insegnanti. Mi rivolgo, pertanto, all'onorevole Sottosegretario il quale, al fine di una migliore perfezione di questo disegno di legge, vorrebbe sorvolare sull'esigenza da me prospettata, pregandolo di recedere dalla sua posizione drastica intesa a mantenere il testo così com'è stato formulato.

R O M A N O. Lei, senatore Spigaroli, ha presentato un emendamento in proposito?

S P I G A R O L I. Vorrei che il rappresentante del Governo dicesse di accettare un emendamento il quale, nell'ambito di norme transitorie, disponga, a favore degli insegnanti tecnico-pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato, la conservazione dei diritti acquisiti ed il diritto alla precedenza assoluta nella nomina qualora perdano il posto.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma come possiamo inserire una norma transitoria in questo senso, quando con un criterio preciso, stabiliamo che gli incarichi conferiti agli insegnanti tecnico-pratici, ai sensi degli articoli 11 e 9 dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, sono trasformati in incarichi tacitamente riconfermabili? Potremmo forse prevedere che tali insegnanti mantengono il diritto alla precedenza assoluta della nomina, per un triennio, a decorrere dall'applicazione della presente legge; ma non possiamo stabilire una norma transitoria definitiva.

D O N A T I, *relatore*. Si tratta di trovare un'intesa sul merito, ma non in questa sede; per il momento la discussione è inutile.

S T I R A T I. Noi ci dichiariamo favorevoli al testo che è stato sottoposto al nostro esame, poichè riteniamo che la propo-

sta avanzata dal senatore Spigaroli sia contraddittoria.

D O N A T I, *relatore*. Per quanto si riferisce all'ultimo comma di questo articolo, desidero precisare che esso, in sostanza, stabilisce che gli istituti professionali possono, per soddisfare determinate esigenze, previa autorizzazione del Ministero, nominare qualche esperto a tempo determinato.

Questo è l'unico articolo della legge n. 354 che — essendosi effettivamente rivelato molto utile — per esplicito richiamo in questo comma resta in vigore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i commi terzo, quarto, quinto e sesto, nel testo di cui si è data lettura.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 10-bis nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 10-ter.

(Disposizioni particolari per gli istituti di istruzione artistica)

Le domanda d'incarico per gli insegnanti, disponibili negli istituti e scuole d'arte, nei licei artistici, nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica, sono presentate al capo d'istituto. Alla formazione e pubblicazione delle graduatorie provvedono le commissioni di cui al successivo comma, mentre alla nomina provvede il capo di istituto, sentite le commissioni stesse. Il capo di istituto cura altresì gli adempimenti attribuiti al Provveditore agli studi dal primo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 5.

La commissione di cui all'articolo 1 è costituita da due commissioni, una per le materie culturali ed una per le materie artistiche e d'arte applicata, formate presso ogni istituto a cura del direttore che le presiede, e costituite ciascuna da tre professori, nominati sentite le organizzazioni sin-

dacali del settore, nonché dal segretario della scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione emana annualmente apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze nelle scuole di istruzione artistica, con modalità e con disposizioni analoghe, per quanto possibile, a quelle dell'ordinanza di cui al primo comma dell'articolo 3.

Avverso i provvedimenti adottati dal capo di istituto ai sensi del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso, nei termini fissati dall'articolo 10, ad una commissione unica, istituita presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica e nominata dal capo dell'Ispettorato stesso, che la presiede, e costituita da due capi di istituto e da quattro professori, scelti sentite le organizzazioni sindacali del settore.

Le decisioni della commissione, i cui compiti sono quelli attribuiti alla commissione di cui all'articolo 10, sono atti definitivi.

Ai fini previsti dagli articoli 6 e 7, è data facoltà agli incaricati con nomina conferita a termini del secondo comma dell'articolo 5, di presentare domanda di sistemazione o di trasferimento, senza limiti di provincia, ai capi di istituto ad indirizzo analogo a quello presso il quale prestano servizio.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi conferiti agli insegnanti di arte applicata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono trasformati in incarichi tacitamente riconfermabili.

Desidererei sapere dall'onorevole relatore che cosa si intende per « capo d'istituto »

D O N A T I, *relatore*. Capo d'istituto è colui che chiamiamo, a seconda dei casi, preside o direttore: insomma, non è il presidente del consiglio di amministrazione, ma colui che ha l'effettiva responsabilità amministrativa e finanziaria dell'istituto stesso.

P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce alle nomine previste nel penultimo periodo del primo comma, desidero far notare che finora tali nomine venivano sempre eseguite dal presidente del consiglio di amministrazione.

D O N A T I , *relatore*. È esatto. A questo proposito, però, è necessario tenere presente che in effetti i presidenti dei consigli di amministrazione non hanno alcuna competenza in materia, svolgendo funzioni esclusivamente amministrative. La responsabilità della scuola spetta invece al capo d'istituto: si tratta, evidentemente, di due funzioni nettamente distinte.

P R E S I D E N T E . È bene, però, sottolineare che si tratta di una innovazione.

D O N A T I , *relatore*. Indubbiamente; tuttavia si è voluto innovare in questo campo per assegnare a ciascuno la propria competenza.

P R E S I D E N T E . Come il senatore Donati sa, finora il corpo docente ed il capo d'istituto esaminavano le diverse domande e prendevano decisioni in ordine alle graduatorie, mentre in un secondo momento il presidente del consiglio di amministrazione era incaricato di firmare le nomine relative, di cui effettivamente conosceva ben poco.

D O N A T I , *relatore*. Ora, invece, si è inteso dare la responsabilità a chi effettivamente svolge quella funzione, cioè al capo d'istituto, il quale a sua volta sarà controllato e dovrà rispondere del suo operato.

P R E S I D E N T E . Non vorrei, però, che in tal modo si creassero confusioni nell'ordinamento amministrativo dei diversi istituti.

D O N A T I , *relatore*. Il testo del presente articolo è stato preventivamente esaminato da tutti gli organi interessati. In sostanza, come tutti per esperienza sappiamo perfettamente, i poveri presidenti dei

consigli di amministrazione finivano con l'assumersi la responsabilità di atti che invece altri avevano determinato: è bene pertanto che ognuno risponda soltanto degli atti che responsabilmente ha determinato.

P R E S I D E N T E . Non vi è pericolo che nascano delle confusioni per la compilazione degli stipendi? Il comma, insomma, sarà ben compreso dagli interessati?

D O N A T I , *relatore*. Senz'altro. Praticamente chi svolge il lavoro maggiore in questi istituti è il capo d'istituto, mentre il consiglio di amministrazione si riunisce saltuariamente assumendosi responsabilità di carattere esclusivamente amministrativo; le responsabilità di carattere didattico o disciplinare invece devono essere assunte dal capo d'istituto. È una netta distinzione di competenze che dobbiamo assolutamente osservare.

B A S I L E . Le disposizioni di cui al primo comma si riferiscono soltanto alle materie che non sono comprese nelle graduatorie provinciali o a tutte le materie?

D O N A T I , *relatore*. Gli istituti d'arte — come è noto — hanno un carattere tutto particolare, quindi non hanno niente a che vedere con le graduatorie provinciali.

L I M O N I . A me pare che l'inciso « sentite le commissioni stesse » contenuto nel primo comma sia del tutto inutile.

D O N A T I , *relatore*. L'osservazione del senatore Limoni è indubbiamente fondata: le commissioni di cui trattasi, infatti, hanno già partecipato alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie provinciali, per cui anche a me non sembra necessario che siano interpellate per le nomine, che diventano un fatto automatico.

È una frase che non ha senso e che, quindi, può essere tranquillamente soppressa.

P R E S I D E N T E . In base a quanto previsto dall'ultimo periodo del primo comma, il capo d'istituto cura anche gli adem-

pimenti attribuiti al Provveditore agli studi dal primo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 5: per l'insegnamento dell'educazione fisica, però, deve rimettersi ugualmente al Provveditore agli studi perchè non ha evidentemente alcuna competenza in materia, mentre per l'insegnamento della religione si provvede secondo le norme vigenti.

D O N A T I , relatore. È naturale, perchè in questo caso vi è una graduatoria provinciale.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento del senatore Limoni, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « sentite le commissioni stesse ».

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

La formulazione del secondo comma non mi sembra che sia delle più felici. Sarebbe forse preferibile sostituire la dizione attuale con la seguente: « Presso ogni istituto, in sostituzione della commissione di cui all'articolo 1, sono nominate dal capo di istituto, che le presiede, due commissioni, una per le materie », eccetera.

D O N A T I , relatore. La nomina di due commissioni è necessaria essendovi due tipi di insegnamento: quello a carattere culturale, sia pure nel quadro dell'istituto d'arte, e quello a carattere professionale, a carattere artistico.

P R E S I D E N T E . Come è possibile in un piccolo centro sentire le organizzazioni sindacali del settore?

D O N A T I , relatore. Le organizzazioni sindacali nel settore dell'istruzione artistica sono delle organizzazioni a sè stanti, che svolgono la loro vita negli istituti stessi.

P R E S I D E N T E . Con quale competenza il segretario economo può inter-

venire in una decisione di tanta delicatezza come quella che devono prendere le commissioni per gli incarichi?

D O N A T I , relatore. Il segretario economo è l'unico, oltre il capo d'istituto, che abbia una certa conoscenza delle leggi.

P R E S I D E N T E . A me sembra, però, che gli venga attribuito un ruolo superiore alle sue reali competenze.

D O N A T I , relatore. È necessario tenere presente che in questi istituti ci sono segretari economi molto a posto e molto competenti. D'altra parte, il capo d'istituto, che presiede le Commissioni, ha sempre al suo fianco il segretario.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che, per la particolare fisionomia degli istituti artistici ed il particolare temperamento dei loro capi, i segretari economi diventassero i veri direttori.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche quando abbiamo stabilito la costituzione delle commissioni presso il Provveditorato agli studi, abbiamo sollevato il problema dei funzionari; si è giunti peraltro alla conclusione che costoro dovranno essere presenti soprattutto per fornire spiegazioni di carattere giuridico, sull'ordinamento scolastico. Lo stesso sistema viene ora adottato per questi istituti.

Ritengo quindi che la presenza del segretario economo, che svolge funzioni a carattere continuativo e perciò ha cognizione precisa di come stanno effettivamente le cose, sia senz'altro indispensabile.

B A L D I N I . Non sarebbe più opportuno prevedere una sola commissione anzichè due, in considerazione soprattutto del fatto che vi sono istituti che possono disporre al massimo di trenta, quaranta insegnanti?

D O N A T I , relatore. Gli istituti delle grandi città hanno, in media, cento e più

professori. D'altra parte, le due commissioni sono necessarie per i campi completamente diversi su cui avranno competenza.

In questo caso, inoltre, non sono state introdotte innovazioni perchè così ha sempre funzionato e così funziona anche la commissione per i ricorsi.

La questione è stata attentamente studiata: posso rassicurare in proposito il senatore Baldini.

P R E S I D E N T E. Cosa accade se i professori presenti nelle commissioni sono direttamente interessati?

D O N A T I, *relatore*. È evidente che il capo d'istituto nominerà a far parte delle commissioni professori che non sono direttamente interessati.

P R E S I D E N T E. E nel caso che non ne abbia a disposizione?

D O N A T I, *relatore*. Si servirà di quegli elementi di cui potrà disporre. Si tratta, comunque, di una situazione particolare che si può verificare nel caso di un istituto che sta nascendo: noi invece dobbiamo avere davanti agli occhi la generalità degli istituti d'arte.

P R E S I D E N T E. È prescritto che la commissione sia formata da professori di ruolo? Cosa accadrà, se non vi sono professori di ruolo?

D O N A T I, *relatore*. Sarà composta di professori non di ruolo, dal momento che ciò non è proibito.

Per quanto riguarda poi la nuova dizione del secondo comma suggerita dall'onorevole Presidente, dichiaro che non ho nulla in contrario ad accettarla.

P R E S I D E N T E. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma, nel testo così modificato:

« Presso ogni istituto, in sostituzione della Commissione di cui all'articolo 1, sono nominate dal capo d'istituto che le presiede, due Commissioni, una per le materie

culturali ed una per le materie artistiche e d'arte applicata, costituite ciascuna da tre professori, scelti sentite le organizzazioni sindacali del settore, nonchè dal segretario della scuola ».

(*È approvato*).

S C A R P I N O. Desidero rilevare, che, nel terzo comma, l'inciso « per quanto possibile » è, a mio parere, del tutto inutile.

D O N A T I, *relatore*. Sono d'accordo; l'inciso in questione può essere senz'altro soppresso.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Scarpino.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

B A S I L E. Al quinto comma, le decisioni delle commissioni per i ricorsi sono dichiarate « atti definitivi ». Si vuol dire che contro le decisioni delle commissioni non è ammesso ricorso?

D O N A T I, *relatore*. Essendo il Ministro che in seconda istanza esamina e giudica, non può ritenersi possibile un ricorso al Ministro.

B A S I L E. Ma la commissione è un organo del Ministero.

D O N A T I, *relatore*. D'accordo, ma a me pare logico che qui, trattandosi di un organo ministeriale centrale, non sia necessario il ricorso al Ministro. Nell'articolo 10 il ricorso al Ministro era necessario in quanto rappresentava uno stimolo per i Provveditori a compiere il loro dovere, ma in questo caso, essendo la commissione un

organo centrale, non c'è più ragione di stimolo.

B A S I L E . È nella prassi generale, secondo il sistema amministrativo in Italia, che l'ultimo ricorso sia al Ministro, anche quando la decisione viene presa da un organo ministeriale centrale. Propongo di sopprimere il comma.

D O N A T I , *relatore*. Se il comma viene soppresso, ritengo che nasceranno delle questioni.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è già una commissione del Ministero e quindi il ricorso sarebbe contro il Ministero stesso.

P R E S I D E N T E . Anche le decisioni delle commissioni per i ricorsi erano definitive, ma abbiamo innovato e abbiamo ammesso ricorso, contro tali decisioni, al Ministro, il quale deve rispondere entro 45 giorni.

B A L D I N I . Chiedo che sia fissato un termine entro il quale la commissione dovrà emanare le decisioni; si potrebbe stabilire un termine di 40 giorni.

D O N A T I , *relatore*. La questione sollevata dal senatore Baldini è fondata: mentre le commissioni provinciali hanno 15 giorni di tempo per decidere, questa non ha termine: proporrei, peraltro, un termine di 30 giorni, perchè essendo più lenta nelle sue pronunce, il termine di 15 giorni non sarebbe sufficiente e quello di 40 troppo ampio.

Quanto poi al ricorso al Ministro, contro le decisioni della Commissione, sappiamo che il Ministro non istruirebbe la pratica del ricorso, ma necessariamente l'organo tecnico di cui egli si avvale; l'organo tecnico è l'Ispettorato. L'Ispettorato stesso esaminerebbe, allora, sia pure per conto del Ministro, una propria decisione. Quindi il ricorso si risolverebbe solo in una perdita di tempo. Conviene dunque considerare atto definitivo la decisione della commissione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tuttavia il ricorso al Ministro potrebbe avere una sua funzione. Il comma potrebbe anche essere emendato, tenendo conto delle richieste dei senatori Basile e Baldini, nel seguente modo: « Le decisioni della commissione, i cui compiti sono quelli attribuiti alla commissione di cui all'articolo 10, dovranno essere adottate entro 30 giorni e saranno atti definitivi ».

B A S I L E . Come già nell'articolo 10, si deve aggiungere anche in questo caso, che la mancata decisione del ricorso equivale al rigetto del ricorso stesso, altrimenti può sembrare che si vuol dare una disciplina diversa.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può riprendere la dizione dell'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 10: « La scadenza dei termini sopra fissati, senza che sia intervenuta la decisione dei ricorsi, equivale al rigetto dei medesimi ».

P R E S I D E N T E . Il quinto comma, nel testo modificato secondo gli emendamenti dei senatori Basile e Baldini, risulterebbe allora così formulato:

« Le decisioni della commissione, i cui compiti sono quelli attribuiti alla commissione di cui all'articolo 10, dovranno essere adottate entro 30 giorni e sono atti definitivi. La scadenza dei termini sopra fissati senza che sia intervenuta la decisione, equivale a rigetto dei ricorsi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

D O N A T I , *relatore*. La ragione esplicativa del penultimo comma risiede nel fatto che, dato il numero limitato di istituti d'arte di analogo indirizzo nella stessa provincia, è necessario che l'incaricato possa presentare la sua domanda senza limiti di provincia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i commi penultimo ed ultimo, nel testo di cui si è data lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 10-ter. nel suo complesso, nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 10-quater.

(Disposizioni per il personale insegnante nominato dal capo di istituto)

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto possibile, al personale insegnante nominato dal capo di istituto, ai sensi dei precedenti articoli 10-bis e 10-ter.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame del testo unificato concordato in sede di Sottocommissione.

Art. 11.

(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

(Iscrizione all'Istituto « Kirner »)

A partire dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi, viene estesa a tutti gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato.

D O N A T I , *relatore*. Propongo di sopprimere l'articolo 12 perchè l'Istituto « Kirner » non prevede il sistema previdenziale per gli insegnanti con incarico a tempo tacitamente rinnovabile. Non essendo, quindi, possibile unificare il sistema previden-

ziale per le due categorie d'insegnanti, l'articolo 12 non ha più ragione di sussistere.

S P I G A R O L I . Sono d'accordo. Vorrei far presente che il fatto che esista un diverso sistema previdenziale per le due categorie non dovrebbe avere importanza determinante, in quanto l'Istituto « Kirner » agisce al di fuori del sistema previdenziale, con un sistema diretto e immediato che gli insegnanti si sono creati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

(Norme transitorie)

Tutti gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 cessano di produrre i loro effetti alla data del 30 settembre 1967.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744 e 25 gennaio 1960, n. 11, mantengono, per un triennio a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, il diritto alla precedenza assoluta nella nomina.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, possono chiedere di essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti forniti di titolo di studio affine, anche coloro che siano in possesso di titoli di studio che ammettono a sostenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, gli esami di abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui aspirano, purchè dimostrino di avere insegnato, dopo il conseguimento del titolo di studio, una di tali discipline per almeno un anno scolastico nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, riportando una qualifica non inferiore a valente.

D O N A T I , *relatore*. In questo articolo, con cui riordiniamo le diverse situazioni particolari secondo i principi della

legge in esame, al secondo comma si può accettare l'istanza del senatore Spigaroli relativa ai ricordati insegnanti tecnico-pratici nominati a tempo indeterminato: come diamo agli stabili questo termine, così possiamo darlo anche agli incaricati tecnico-pratici, in carica a tempo indeterminato.

R O M A N O . Vorrei un chiarimento dal Governo. Sta per essere emanato il regolamento per gli esami di abilitazione. Vorrei sapere se questo regolamento prevede l'insegnamento di matematica per i laureati in scienze economiche e commerciali. È una questione che va posta. Costoro insegnavano nelle scuole tecniche; nel loro corso di studi hanno sostenuto un esame di matematica generale, uno di matematica finanziaria, uno di matematica attuariale ed un esame di merceologia con prove di laboratorio. Faccio inoltre presente che il programma delle scuole tecnico-commerciali prevedeva per il primo anno lezioni di aritmetica, di algebra, di geometria e calcolo mercantile e computisteria; per il secondo anno prevedeva i seguenti programmi di studio: formule e problemi dell'interesse semplice con l'uso del tasso unitario; montante e valore attuariale, sconto razionale, capitalizzazione composta, montante e valore attuariale; risoluzione, a mezzo di prontuari, dei problemi relativi alla capitalizzazione composta; annualità montante e valore attuariale dell'annualità unitaria come somma dei montanti e dei valori attuariali di una serie di capitali di una lira, eccetera; inoltre lezioni di merceologia e computisteria.

Sarebbe molto grave se il regolamento non ammettesse questi titoli come validi per sostenere le prove d'abilitazione; se non si provvederà diversamente, sarò costretto a presentare un emendamento. Infatti non trovo giusto che degli insegnanti che hanno compiuto il loro dovere per anni non possano più lavorare perché il loro titolo li mette in condizioni di inferiorità, per esempio, rispetto ai laureati in farmacia.

B E L L I S A R I O . Purtroppo, è stata una nostra dimenticanza.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Stiamo studiando per rimediare a questa grave situazione.

S P I G A R O L I . A questo articolo non possiamo apportare alcun emendamento nel senso suggerito dal senatore Romano perché introdurremmo un elemento spurio, in contrasto con la legislazione che fino a questo momento ha disciplinato la materia relativa all'abilitazione e all'insegnamento dei professori che non fossero in possesso dell'abilitazione.

R O M A N O . Allora potranno insegnare matematica i laureati in farmacia e veterinaria e non i laureati in economia e commercio?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi non impediamo a questi laureati per tutto il tempo futuro di conseguire l'abilitazione; solo diamo loro un limite di tre anni per rimediare alla situazione.

D O N A T I , *relatore*. Il problema sollevato dal senatore Romano non è solubile in questa sede. Una possibilità di soluzione vi sarebbe, qualora venisse accettato questo punto di vista, in sede di determinazione dei titoli affini e in sede di abilitazione. Noi per ora introduciamo questa laurea nella categoria dei titoli affini, e per un triennio diamo la possibilità di acquisire l'abilitazione. Se l'abilitazione non sarà presa in questi tre anni, significa che manca una preparazione sufficiente.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi tendiamo ad allargare il più possibile la possibilità di accedere all'abilitazione; l'ideale sarebbe che si potessero sostenere gli esami di abilitazione, come succede in altri Paesi, anche senza aver conseguito titoli in precedenza.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma un periodo del se-

guente tenore: « Gli insegnanti tecnico pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato ai sensi dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278 e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, conservano i diritti acquisiti e hanno diritto di precedenza assoluta nella nomina qualora perdano il posto ».

D O N A T I , *relatore*. Non sono d'accordo sull'opportunità di questo emendamento, soprattutto per quanto si riferisce alla conservazione dei diritti acquisiti.

S P I G A R O L I . Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono da ricercarsi nel fatto che, secondo il mio parere, coloro che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato devono essere considerati sotto una luce diversa da quella sotto la quale vengono considerati i professori dichiarati stabili. Io ritengo infatti che la loro qualifica abbia una consistenza maggiore di quella degli stabili e che la loro posizione si potrebbe avvicinare alla posizione degli abilitati rispetto a quella dei non abilitati.

Comprendo tuttavia che, forse, la mia visione ha peccato di eccessiva benevolenza nei loro confronti; accetterei pertanto, anche per essi, che la precedenza nella nomina sia limitata ad un triennio a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, mentre ritengo di dover insistere per quanto si riferisce alla conservazione dei diritti acquisiti.

D O N A T I , *relatore*. A mio parere, è necessario porre un limite relativamente al diritto di precedenza assoluta nella nomina, soprattutto in considerazione del fatto che non è possibile riconoscere a taluno un periodo superiore a quello riconosciuto per i professori dichiarati stabili.

Nel campo dell'istruzione artistica e professionale, inoltre, le nomine a tempo indeterminato si sono largamente accresciute in forza della legge 15 febbraio 1963, n. 354: ed è evidente che tutti coloro che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato in forza di tale legge godono degli stessi

diritti di cui godono coloro che lo hanno ottenuto in base ai decreti legislativi numeri 1277 e 1278, più volte citati.

Ora, nel caso in considerazione, acquisiti si possono definire il diritto alla nomina (che veniva meno soltanto nel caso della presenza di un professore di ruolo) ed il diritto alla liquidazione (che era concessa, però — se non sbaglio — soltanto a coloro che avevano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato ai sensi dei decreti legislativi su ricordati).

È evidente, quindi, che non è possibile privare costoro dei diritti acquisiti — ha ragione in questo il senatore Spigaroli — fino a quando però rimangono in vigore quei provvedimenti e cioè fino al 1966, tanto più ove si consideri che costoro, avendo lo stesso trattamento dei professori, godono già della liquidazione dell'ENPAS.

Per quale ragione, quindi, dovremmo conservare loro una doppia liquidazione? È chiaro pertanto che se vorranno godere della liquidazione a norma dei decreti legislativi nn. 1277 e 1278 dovranno rinunciare a quella dell'ENPAS.

S P I G A R O L I . Mi sembra che i tacitamente confermabili non godano della liquidazione dell'ENPAS, in quanto — se non sbaglio — questa spetta soltanto ai professori di ruolo. Vorrei comunque che questo punto fosse accertato.

È necessario tenere presente che gli insegnanti tecnico-pratici di cui ci stiamo occupando hanno delle origini particolari, che sarebbe opportuno, a mio parere, non ignorare. Anche se cerchiamo di armonizzare la situazione giuridica della categoria con quella delle altre, sarebbe il caso di farlo per gradi.

Mi sembra d'altra parte che non sia umano, nè giusto privare costoro di un diritto di cui godono tutti gli altri!

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho già fatto presente, si possono attribuire al presente provvedimento una capacità ed una forza innovatrice soltanto se non si conti-

nua ad essere invischiati in situazioni particolaristiche del passato.

Pertanto, essendo stabilito nelle norme transitorie — che tra l'altro anche io ho collaborato a determinare — un diritto di precedenza triennale nella nomina per i professori dichiarati stabili, al fine di dare una certa gradualità allo smantellamento di vecchie istituzioni e configurazioni paragiuridiche, potrei essere favorevole all'accoglimento, anche per gli insegnanti che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato, di uguale precedenza triennale, ma non del beneficio previsto dall'emendamento presentato dal senatore Spigaroli relativo alla conservazione dei diritti acquisiti. Invero, oltre a consentire, per tre anni a una categoria che si inserisce in questo ordinamento con una particolare configurazione — la quale comporta insieme a tutti i diritti previsti in base all'ordinanza sugli incarichi e le supplenze — anche una speciale precedenza, noi conserveremmo in modo assoluto e, direi, pericolosamente abnorme, ancora altri diritti.

È necessario considerare che anche oggi gli insegnanti a tempo indeterminato, ove intervenga un elemento che ha vinto un concorso, possono essere eliminati e, pertanto, perdere parimenti da un momento all'altro le condizioni inerenti alla loro situazione di insegnanti, appunto, a tempo indeterminato. Ove non le perdano, diventano tacitamente riconfermabili; acquistano cioè gli altri diritti che noi attribuiamo ai tacitamente riconfermabili. Diritti che con la nuova legislazione sono, per così dire, più interessanti di quelli riconosciuti agli insegnanti a tempo indeterminato. Noi permettiamo infatti ai tacitamente riconfermabili di ottenere trasferimenti da provincia e provincia, nonchè di godere di un trattamento indubbiamente superiore a quello oggi contemplato per gli insegnanti a tempo indeterminato.

Per questi considerazioni, mentre consentirei volentieri alla conservazione, per un triennio, del diritto di precedenza assoluta, non sarei altrettanto consenziente per la parte relativa ai diritti cosiddetti quesiti.

S P I G A R O L I. Dissento profondamente da questa impostazione. Noi vogliamo togliere a questa categoria un beneficio che non comporta alcun nuovo onere, mantiene una situazione già esistente ed evita di creare un malcontento che sarà veramente grave. Oltre tutto è un diritto così legato alle persone, così nascosto che non influisce per nulla in quella che è la disciplina degli insegnanti non di ruolo.

D O N A T I, *relatore*. Propongo allora di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744 e 25 gennaio 1960, n. 11 », le seguenti altre: « e gli insegnanti tecnico-pratici che hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato a norma dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278 e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, ».

In altri termini metterei la categoria degli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella stessa situazione degli « stabili ».

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

S P I G A R O L I. Non convengo sull'opportunità di portar via a queste persone il diritto alla liquidazione. Tuttavia, attese le dichiarazioni del Governo, non insisto sul mio emendamento.

Dichiaro però che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Donati.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti anzitutto il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Donati al secondo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 13 nel suo complesso quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

Per l'onere previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 e dall'ultimo comma dell'articolo 10 si provvede mediante i fondi iscritti nel capitolo 1069 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967.

Con riferimento alla norma dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento, comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione di un idoneo aggiornamento dell'indicazione dei capitoli di bilancio con i cui fondi si farà fronte all'onere di cui agli articoli 1 e 10; nonchè di esplicita assicurazione, da darsi nella Commissione di merito dal rappresentante del Governo, circa l'idoneità del capitolo indicato a far fronte al maggior onere recato dalla presente legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha difficoltà a rilasciare questa assicurazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

D O N A T I , *relatore*. Il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così formulato: « Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria e artistica ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Ai fini di un coordinamento della numerazione e della collocazione degli articoli approvati, se non si fanno osservazioni, resta inteso che l'articolo 10-*bis* diventerà articolo 11; l'articolo 10-*ter*, articolo 12; l'articolo 10-*quater*, articolo 13; l'articolo 11 del testo unificato concordato in sede di Sottocommissione, sarà collocato dopo l'articolo 13 dello stesso testo, e diventerà articolo 15; l'articolo 13 della Sottocommissione diventerà articolo 14; l'articolo 14 del testo della Sottocommissione diventerà, in fine, articolo 16.

(Così rimane stabilito).

D O N A T I , *relatore*. Sciolgo la riserva fatta in sede di discussione dell'articolo 4, e presento il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge risultante dall'unificazione delle proposte n. 630 e n. 1484, mentre dà mandato all'Esecutivo di formulare la tabella dei titoli specifici ed affini di cui all'articolo 4, impegna il Governo a far proprio lo spirito della distinzione fra titoli specifici, titoli affini e titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento così come emerge dalla relazione premessa al disegno di legge n. 1484, « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie », d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti, Spigaroli e Limoni, nonchè dall'approfondita discussione svoltasi in seno alla Commissione; e a tener presente come significativa indicazione la tabella dei titoli specifici e affini annessa al predetto disegno di legge ».

In sostanza con questo ordine del giorno si vuole ribadire il concetto che l'ammissione all'esame di abilitazione deve essere la più vasta possibile; mentre l'ammissione all'insegnamento, quando non c'è abilitazione, deve essere riservata a coloro che hanno titoli — specifici o affini — che

possano garantire una preparazione sufficiente.

TRIMARCHI. Aderisco all'ordine del giorno, in particolare permettendomi di richiamare all'attenzione del Governo l'opportunità che la laurea in economia e commercio sia tenuta presente ai fini dell'insegnamento delle lingue straniere. È noto che per la laurea in economia e commercio lo studio delle lingue è triennale, mentre per le lauree in lingue e letterature straniere lo studio della lingua non principale è biennale. La laurea in economia e commercio giustamente dovrà essere considerata come titolo affine per l'insegnamento delle lingue straniere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno, che nasce dalla collaborazione prestata dai parlamentari alla faticosa impostazione di questo importantissimo progetto di legge; accetta, altresì, la raccomandazione del senatore Trimarchi a proposito della valutazione della laurea in economia e commercio.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, dai senatori Romano, Morabito e Spigaroli, il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato, nell'approvar il disegno di legge che riordina la materia relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze, raccomanda al Governo che, nell'elaborazione della tabella relativa ai titoli specifici ed affini, la laurea in economia e commercio, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime sia considerata titolo affine per l'insegnamento della matematica e delle osservazioni scientifiche ».

TRIMARCHI. Con riferimento alla mia raccomandazione testè accettata dal Governo, propongo di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « la laurea in economia e commercio sia considerata titolo affine per l'insegnamento delle lingue straniere ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

LIMONI. Lo spettacolo poco edificante che, al principio di ogni anno scolastico, si ripete a causa della necessità di provvedere tumultuosamente e affrettatamente nei diversi ordini di insegnamento, ha provocato certamente un'amara esperienza ed ha imposto di arrivare ad un provvedimento di riordino di tutta la materia. Questa legge, che è nata attraverso un travaglio lungo e una discussione approfondita nella nostra Commissione, provvede proprio a questa necessità. Indubbiamente, nonostante i difetti che ancora rimarranno, non si può non riconoscere che questo disegno di legge dà un ordine nuovo alla materia del conferimento d'incarichi e supplenze, e lo si può considerare un unico, organico testo delle norme che regolano gli incarichi e le supplenze. Questo disegno di legge ha inoltre il carattere di una larga democraticità. Ne è prova il fatto che tutti gli insegnanti, sia quelli di materie culturali che quelli di materie tecnico-pratiche, sono posti su di uno stesso piano e assoggettati ad un medesimo genere di norme. È inoltre, secondo me, assai positivo il fatto che si distinguano le graduatorie in base ad una diversa valutazione dei titoli, specifici e affini. Questo criterio, sicuramente, toglierà dalla scuola l'incongruenza degli incarichi di insegnamento affidati a personale docente non adeguatamente preparato, mentre vi è personale che ha, in tale campo, una specifica preparazione. Inoltre, l'incarico suscettibile di tacita riconferma, che surroga le forme anomale della stabilizzazione d'incarichi triennali, riordina questo settore, la materia e per di più evita, se tempestivamente queste norme saranno applicate, la girandola caotica che si offre ogni anno al nostro sguardo all'inizio delle lezioni.

Certamente l'espansione della scuola non cesserà; anzi, andrà avanti con ritmo sempre più accelerato; indubbiamente norme approvate oggi potranno rivelarsi fra qualche tempo suscettibili di aggiornamento. Tuttavia confidiamo, anzi siamo certi, di aver contribuito con questo provvedimento a dare alla scuola italiana un ordinamento e una fisionomia più precisi di quelli avuti fin qui. È per questi motivi che il gruppo della Democrazia cristiana di questa Commissione dà il suo parere favorevole alla legge.

G R A N A T A . Noi del Gruppo comunista consideriamo questo disegno di legge come un utile provvedimento e diamo voto favorevole. È un ordinamento razionale ed organico per la sistemazione degli insegnanti nella scuola. Condividiamo tutte le considerazioni che ha espresso poc'anzi il senatore Limoni; solo auspichiamo, signor Presidente, signor rappresentante del Governo che, al di là di provvedimenti siffatti (che hanno certamente una loro validità), si arrivi, il più rapidamente possibile, ad una sistemazione definitiva degli insegnanti nella scuola e cioè ad una riduzione del numero degli incaricati e dei supplenti portata fino ai margini imposti dal divenire organico della scuola. A nostro avviso infatti, gli insegnanti potranno avere la serenità e l'autonomia indispensabili per l'esercizio della loro professione, solo con la sicurezza di un posto stabile, non conferito tanto mediante un incarico a tempo indeterminato, ma acquisito attraverso concorso.

È per questo che auspichiamo, nell'atto in cui dichiariamo il nostro voto favorevole, che vengano presto in discussione, davanti ai due rami del Parlamento, le leggi relative allo stato giuridico degli insegnanti e il disegno di legge Bellisario-Spigaroli, relativo all'inserimento in ruolo degli insegnanti idonei della scuola media superiore.

B A S I L E . A nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame. Ritengo infatti che esso rappresenti un buon tentativo, anzi un buon passo avanti verso una sistemazione organica e definitiva di quella

selva di norme che vigono nel campo della legislazione scolastica.

Praticamente si tratta di uno dei pochi provvedimenti — forse addirittura del primo — che abbia appunto tale natura e tale capacità di risolvere organicamente i problemi connessi ad uno dei settori più delicati della complessa materia.

Molto probabilmente il presente disegno di legge, in sede di applicazione pratica, richiederà un periodo di assestamento, una fase per così dire di rodaggio, soprattutto per quanto si riferisce ad alcune delle disposizioni che non perfettamente si accordano e con il sistema giuridico generale e con le particolari situazioni che sono affiorate anche nel corso della discussione: nonostante questo, peraltro, per i motivi in precedenza esposti, non posso che confermare ulteriormente il mio voto ad esso favorevole.

S T I R A T I . Anche io, a nome del Gruppo socialista, dichiaro che voterò a favore del presente provvedimento, il quale incontestabilmente costituisce un sensibile miglioramento del meccanismo relativo al conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria attualmente in atto.

Desidero far presente inoltre che mi inducono a questo voto favorevole soprattutto gli elementi, già messi in luce dal senatore Limoni, di maggiore organicità, razionalità e democraticità, contenuti nel disegno di legge; nonché la distinzione, che indubbiamente risponde a criteri di equità e di serietà, introdotta tra titoli specifici, titoli affini e titoli generici.

Per i suesposti motivi il Gruppo socialista — come ho già dichiarato all'inizio del mio intervento — non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione.

T R I M A R C H I . Il Gruppo al quale appartengo è senz'altro favorevole all'approvazione del presente provvedimento, per le ragioni già ampiamente esposte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo non posso che esprimere la mia profonda soddisfazione per la convergenza delle opinioni favorevoli di tutti i Gruppi della Commissione, i cui rappresentanti hanno attivamente partecipato — anche in collaborazione con il Governo stesso — all'elaborazione del disegno di legge che stiamo per approvare.

Ritengo che nè un provvedimento d'iniziativa esclusivamente parlamentare, nè un provvedimento proposto dagli uffici legislativi e dalle direzioni del Ministero avrebbe potuto cogliere in modo così adeguato quelle nuove esigenze che, invece, traduce in termini di capacità realizzativa ed operativa il presente disegno di legge.

Quale rappresentante del Governo, pertanto, non posso fare altro che ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato fattivamente alla definizione ed alla approvazione di un così importante ed innovatore testo di legge.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Lettieri ed altri; Urso ed altri; Finocchiaro e Fusaro: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 » (1726) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Leone Raffaele, Caiazza, Marangone; Lettieri, Leone Raffaele, Tesauro, Cossiga, Martuscelli, Scarascia, Mugnozza, De Meo, De Leonardis, Azzaro, Russo Vincenzo Mario; Urso, Leone Raffaele, Lattanzio, Laforgia, Tantalò, Tambroni, Del Castillo, Sgarlata; Finocchiaro e Fusaro: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, numero 88 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione generale è stata iniziata nel corso della precedente seduta.

S T I R A T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, anche il presente disegno di legge si può considerare un ulteriore anello che viene ad aggiungersi ad altri formanti una catena di leggi relative a sanatorie di situazioni difficili, che reclamerebbero invece con urgenza una soluzione definitiva ed organica. In linea di principio, quindi, siamo contrari ad un simile sistema di legiferare, mentre in linea pratica, considerando realisticamente la situazione di fatto esistente, non possiamo evidentemente opporci all'approvazione del provvedimento in questione in attesa di un riordinamento generale del settore.

Desidero tuttavia sottolineare che, di sanatoria in sanatoria, noi legislatori finiremo con il diventare troppo passivi ed impotenti a tradurre in legge quei principi di serietà e di giustizia, ai quali invece tutti vogliamo ispirarci.

Due sono le questioni che maggiormente ci preoccupano e che chiediamo siano tenute presenti di fronte al disegno di legge in esame: non vogliamo in primo luogo che vengano create condizioni tali per cui coloro che hanno conseguito il titolo specifico degli ISEF siano scavalcati da coloro che hanno invece seguito una strada molto più facile e breve; neppure vogliamo che siano esclusi i non iscritti negli elenchi speciali, di cui all'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, per la semplice considerazione che — se non erro — gli iscritti in tali elenchi sono stati inclusi nella graduatoria per vicende piuttosto fortunate ed accidentali.

Invitiamo pertanto l'onorevole Commissione a meditare profondamente su questo punto, che, a nostro avviso, riveste una grande importanza, così come grande importanza riveste — ripeto — l'altro criterio al quale mi sono in precedenza richiamato, affinché siano evitate premissioni da parte di coloro che, come spesso accade in Italia, hanno scelto una via più breve ed age-

vole a danno di coloro che hanno conseguito il titolo specifico.

Questi dunque sono i due principi fondamentali a cui noi vorremmo che si ispirasse il presente disegno di legge.

B A S I L E . Ho la netta sensazione che nei confronti del disegno di legge in esame si sia determinata nella Commissione la stessa unanimità di vedute che si è determinata nei confronti del provvedimento che è stato poc'anzi approvato, per motivi però diametralmente opposti: per quanto si riferisce al disegno di legge precedentemente approvato siamo stati infatti tutti d'accordo nell'apprezzarne l'organicità; per quanto si riferisce al disegno di legge ora in esame siamo pure tutti d'accordo, ma riguardo alle perplessità che esso, come tutti i provvedimenti di sanatoria che intervengono in una situazione anormale, suscita, nonchè alle ingiustizie sostanziali che, proprio perchè di sanatoria, come tale comporta, anche se siamo, peraltro, d'accordo nel riconoscere l'esigenza di giustizia cui occorre venire incontro.

Sono state messe in luce dagli oratori che mi hanno preceduto le perplessità che suscita il principio fondamentale su cui il provvedimento è basato. I dubbi riguardano l'effettiva giustizia di una distinzione che non è poggiata nè su motivi di fatto, nè su motivi giuridici.

Limitare questo beneficio solo a coloro che sono iscritti negli elenchi speciali equivale a riconoscere a costoro un titolo di preferenza che non ha altra giustificazione se non in un fatto puramente amministrativo.

Questo crea una situazione che non ha fondamento giuridico: non è affatto vero che gli iscritti in questi elenchi possano vantare degli anni di servizio superiori ad altri. Il requisito richiesto infatti è solo l'iscrizione negli elenchi speciali, oltre al servizio, prestato, anche non consecutivamente, nei tre anni precedenti. Così, si potrà dare il caso di insegnanti che hanno prestato cinque anni di servizio, esclusi da questi elenchi speciali.

D'altra parte il criterio di giustizia che sta alla base di questo provvedimento di sanatoria è tale che ci induce ad essere favorevoli; siamo sicuri però che non potrà essere approvato con lo stesso impegno con cui fu approvato il provvedimento precedente: quello cioè, di non prendere altri provvedimenti in questo campo. Sono sicuro che, al contrario, l'approvazione di questo disegno di legge renderà necessario un altro intervento legislativo che prenda in considerazione tutti coloro che vantano diritti analoghi, se non superiori, a quelli degli iscritti negli elenchi speciali. Quando non si provvede ad eliminare i presupposti di una situazione anomala, qualsiasi sanatoria che intervenga deve postulare la necessità di altra successiva sanatoria per un criterio di giustizia evidente ed elementare.

Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, ma con la dichiarazione che ho già fatto e che mi riprometto di tradurre in un ordine del giorno che sottoporro all'approvazione del Governo.

T R I M A R C H I . Concordo con le osservazioni fatte dal senatore Basile, che ritengo congrue e rilevanti.

Siamo tutti d'accordo che si tratta di una soluzione a carattere provvisorio, in attesa di un'ulteriore sanatoria, determinata da uno stato di necessità. Probabilmente tale stato di necessità comporterà anche l'approvazione senza modifiche, che potrebbero significare insabbiamento. Certo però che ci riserviamo di esaminare ed eventualmente approvare gli emendamenti migliorativi di cui si è parlato, e, se del caso, di presentarne noi stessi.

Mi permetto di ricordare che deve essere presa in considerazione, per esempio, anche la posizione degli insegnanti che hanno prestato servizio per tre anni pur senza essere iscritti negli elenchi speciali.

Consentiamo quindi anche all'approvazione di questo disegno di legge; ma con l'impegno ad elaborare una disciplina definitiva della materia.

R O M A N O . In questo campo, ogni volta che noi ci troviamo ad adottare un

provvedimento, siano costretti a rilevare le complesse esigenze che sono determinate dalla difficile situazione esistente. Occorre, ciò premesso, precisare che questo non è solo un provvedimento di sanatoria, bensì un provvedimento anche innovativo. Infatti, come vorrei dire al collega Bellisario, il provvedimento tende a qualificare il personale, perchè prevede dei corsi triennali a livello universitario. Qualcuno ha obiettato che questi corsi rappresentano una scorciatoia; anche la laurea, se presa in un certo modo, può essere considerata una scorciatoia.

Dipenderà quindi dal modo di applicazione della legge, se questo sarà un provvedimento meramente serio o se si inquadrerà in uno dei tanti provvedimenti di sanatoria che sono stati approvati dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'estensione ad altre categorie, mi rendo conto delle difficoltà sollevate dal collega Stirati, già sottolineate dal senatore Limoni nella sua relazione; tuttavia, il presente disegno di legge risulta d'iniziativa di una numerosa schiera di deputati i quali a loro volta avevano presentato delle proposte di legge sulla stessa materia. Ora, se la Camera dei deputati è riuscita, attraverso mille sforzi, a raggiungere questo compromesso, io credo che dovremo prenderne atto ed approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, onde evitare di creare ulteriori difficoltà e nello stesso tempo dare una possibilità immediata di sistemazione a questi 4200 insegnanti.

Non mi meraviglierò pertanto se, ad un certo momento, sarà proposto ed approvato un ulteriore provvedimento, per chiudere definitivamente con il passato; anzi potrebbe aver luogo un incontro tra i vari gruppi della nostra Commissione al fine di elaborare un disegno di legge che definisca completamente la materia.

Tuttavia, anche al fine di procedere per gradi, riconfermo, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole all'approvazione, senza modificazioni, del presente disegno di legge, che darà a questi insegnanti la possibilità di iscriversi ai corsi che con il nuovo anno

accademico avranno inizio, e consentirà loro una sistemazione, e nello stesso tempo farà compiere un ulteriore passo verso quell'assettamento definitivo che da ogni parte è auspicato.

S P I G A R O L I . Quando fu approvata la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, da parte di tutti i Gruppi di questa Commissione fu dichiarato che quello sarebbe stato l'ultimo provvedimento di sanatoria che si sarebbe preso nei confronti degli insegnanti di educazione fisica.

P R E S I D E N T E . Nessun provvedimento che il Parlamento prende può essere l'ultimo!

S P I G A R O L I . Mi sia consentito richiamarmi allo spirito con cui è stata approvata quella legge.

Premetto che non sono contrario all'approvazione del presente disegno di legge; vorrei tuttavia che apparisse chiaramente la natura di ultima sanatoria che esso deve avere.

Ormai ci troviamo in condizioni diverse da quelle di qualche anno fa, quando cioè incontravamo gravi difficoltà nella ricerca di insegnanti con titolo specifico e con una preparazione adeguata a svolgere questo insegnamento, per cui si doveva ricorrere a semplici diplomati che non avevano frequentato alcun istituto superiore di educazione fisica. Attualmente, invece, anche gli abilitati dell'ISEF (quando parlo di abilitati dell'ISEF non mi riferisco ad abilitati nel senso proprio della parola, ma a laureati, a persone che hanno già acquisito il titolo finale, conseguito dopo aver frequentato per tre anni i corsi presso l'ISEF) cominciano ad incontrare difficoltà nella sistemazione. È un momento quindi in cui la domanda supera l'offerta.

Ma c'è anche un secondo motivo al quale intendo richiamarmi. Siamo in una fase in cui in ben altri settori abbiamo decisamente ripudiato provvedimenti di sanatoria (recentemente, nel corso della discussione del disegno di legge n. 603, d'iniziativa del senatore Bellisario, abbiamo de-

cisamente respinto concorsi di carattere speciale, abbiamo respinto la concessione di agevolazioni per l'acquisizione dei titoli abilitanti all'insegnamento), proprio perchè abbiamo detto che era giunto il momento di finirla con questi titoli particolari, con queste vie eterodosse per raggiungere il titolo per l'insegnamento!

Sono questi i motivi per cui dobbiamo parlare di una sanatoria non solo definitiva ma anche seria.

Ed è proprio in virtù di questa premessa che, pur confermando il mio atteggiamento sostanzialmente favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, debbo far presente che il primo comma dell'articolo 4 non può non suscitare perplessità, per cui ritengo che sarebbe opportuno sopprimerlo. Sancire attraverso una legge che la frequenza dei corsi, limitatamente alle lezioni teoriche, non è obbligatoria, significa praticamente invitare anche coloro che possono farlo a non frequentare le lezioni. Inserire una norma del genere in una legge, significa annullare la serietà della legge stessa.

Sappiamo che in molte facoltà universitarie la frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma una certa frequenza è pur sempre necessaria!

Un'altra norma per la quale desidero esprimere una viva raccomandazione al Governo, è contenuta ancora nell'articolo 4, al secondo comma, in cui si stabilisce che le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica; ebbene, essa non deve significare tanto che i corsi si terranno nel periodo estivo, quanto che è ammissibile l'esonero dall'insegnamento. Diversamente ritorneremmo ai famosi corsi estivi previsti dalla legge n. 1727.

Quindi, con la proposta di eliminazione del primo comma dell'articolo 4 e con la raccomandazione testè fatta in ordine al secondo comma sempre dell'articolo 4, ritengo che si possa dare un contributo molto serio al provvedimento in esame, che può essere senz'altro approvato con la sicurezza di fare cosa giovevole alla categoria in

questione ed alla scuola, e di compiere anche un atto di giustizia nei confronti delle altre categorie abilitate allo stesso insegnamento, cioè nei confronti di coloro che posseggono il titolo specifico all'insegnamento.

Infatti, mentre da una parte dobbiamo tener presenti quegli insegnanti che, per una serie di circostanze, pur non avendo un titolo specifico, hanno prestato molti anni di servizio in un momento in cui la scuola aveva bisogno della loro opera, dall'altra non vanno dimenticati coloro che con grande sforzo, sacrificio e difficoltà hanno seguito i corsi ISEF ed hanno ottenuto il titolo specifico all'insegnamento, garanzia questa della loro capacità di insegnare.

L I M O N I, *relatore*. Onorevole Presidente, limiterò la mia replica a quelle osservazioni da cui è trapelata una certa perplessità in ordine all'approvazione di questo disegno di legge.

Desidero, innanzitutto, prendere in considerazione l'intervento del senatore Scarpino, il quale, muovendo dal provvedimento in esame, ha fatto un discorso che trascende il provvedimento stesso investendo, invece, il problema più vasto: quello, cioè, del riordinamento generale dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola italiana. Egli ha prospettato delle soluzioni ed ha fatto alcune considerazioni sulle quali si può o non si può essere d'accordo; il suo, comunque, è stato un discorso fuori tema.

Ha rimproverato a me, come relatore, di non aver prestato eccessiva attenzione al problema generale e a taluni aspetti patologici di tale problema; ed io mi giustifico dicendo che non dovevo fare la relazione ad un disegno di legge che provvedesse al riordinamento generale di tutta la materia, ma dovevo fare la relazione a questo disegno di legge, dovevo dar ragione della portata del provvedimento.

Non nego che il problema generale sia da risolvere — e verrà senz'altro risolto —, ma mi sembra il caso di ricordare che *omnia tempus habent*. È vero che esiste il problema generale, ma in questo momento siamo

chiamati a risolvere un problema particolare: *unum oportet facere aliud oportet non amittere*.

È stato detto che questo al nostro esame è un provvedimento di sanatoria. Ora, io esiterei a qualificarlo in questa maniera, almeno se al termine « sanatoria » si dà il significato che solitamente va dato a tale parola. Generalmente, infatti, si parla di sanatoria quando si sanziona o si legittima una situazione di fatto. A mio avviso, invece, questo provvedimento risolve in termini di legge un problema che la realtà — quella realtà che nasce e si sviluppa prima della volontà di regolamentarla — ha posto dinanzi a noi.

E la realtà di fatto è la seguente: abbiamo migliaia di insegnanti di educazione fisica fuori ruolo; per particolari circostanze, oltre quattro mila di questi insegnanti sono iscritti negli elenchi speciali. Si tratta di personale che insegna nella scuola da oltre sei anni.

BELLISARIO. Perchè nel primo articolo si parla di almeno tre anni di servizio?

LIMONI, *relatore*. Per il momento limitiamoci a guardare l'economia generale della legge; quando passeremo all'esame degli articoli si potranno fare le osservazioni ed apportare gli emendamenti che si riteranno opportuni.

Un'altra considerazione a mio avviso, da non disattendere, è che lo Stato ha ricorso all'opera di questi insegnanti perchè ne aveva bisogno. Bisognava provvedere all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie e mancava personale fornito del titolo necessario per partecipare all'esame di abilitazione; si è ricorso allora ai diplomati della scuola media superiore che avessero particolari predisposizioni, o preparazione, o esperienza o vocazione per questo determinato tipo di insegnamento. Ma tutto questo, sul piano pratico, ha anche condizionato la sistemazione nella vita di tali persone, che sono state distratte da altre strade.

È vero che si sono verificati gli inconvenienti che abbiamo lamentato nel settore dell'educazione fisica, ma è anche vero che

molti giovani hanno prestato il loro servizio in questo settore scolastico con impegno, capacità e buon profitto, conseguendo, quindi, ottime qualifiche.

C'è poi ancora un'altra considerazione: lo Stato continuerà ad aver bisogno di queste persone, perchè l'espansione della scuola è tuttora in atto, anzi, presenta un ritmo ancora più accentuato. Fino a quando continuerà ad averne bisogno? Sappiamo che ad un certo momento l'ISEF sfornerà tanti diplomati quanti sono sufficienti a coprire tutti gli attuali ed eventuali posti di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie; allora, quale sarà la sorte di questi non aventi titolo? È evidente che in quel momento si provvederà, necessariamente, per ragioni umane e, anche di giustizia, a qualche sistemazione, magari più abnorme di quella che veniamo proponendo adesso.

SCARPINO. Se vogliono la sistemazione, che frequentino l'ISEF, altrimenti non è serio equipararli agli altri.

LIMONI, *relatore*. Se non li sistemiamo adesso in qualche modo, dovremo comunque farlo in un secondo tempo.

SCARPINO. Ma non senza che abbiano frequentato l'ISEF: esistono, forse, dei corsi abbreviati per le lauree in matematica e lettere? Questo è il punto. A meno che non si dica apertamente che si tratta di materia risibile.

LIMONI, *relatore*. Si fa presto a dire: che frequentino l'ISEF. Abbiamo tante volte invocato comprensione per particolari situazioni umane non dovute spesso a colpa degli interessati. Nel nostro caso si tratta di persone che hanno superato i 25-30 anni di età; molti di essi hanno famiglia. Come potrebbero frequentare i corsi dell'ISEF? Come si fa a chiedere, a gente che ha famiglia e una certa età, di abbandonare tutto per andare a frequentare l'ISEF? E soprattutto: con quali mezzi potrebbero farlo? Non possiamo certo pretendere che essi dicano a moglie e figli: qui per tre anni non si mangia, non si beve, non ci si veste.

Si è obiettato che non si chiedono agevolazioni analoghe per altri tipi di insegnamento per i quali oggi la scuola ricorre alla prestazione di personale non in possesso di titolo di studio. Quali sono questi tipi di insegnamento?

Evidentemente si allude a quelli affidati a studenti universitari, nelle scuole secondarie. Ma si tratta di attività — lo studio universitario e l'insegnamento — entro certi limiti compatibili, quando si tratti di corsi per i quali è richiesto un ridotto numero di firme di frequenza.

Comunque, voglio richiamare l'attenzione su un altro fatto: per costoro non vi è necessità di un provvedimento di legge in quanto, come studenti universitari, essi frequentano corsi regolari che portano al conseguimento di un titolo con cui è possibile presentarsi all'esame di abilitazione; basterà che completino gli studi e si troveranno perfettamente a posto con i requisiti. Invece, per gli insegnanti di educazione fisica, iscritti o no negli elenchi speciali, si dà il caso che siano stati assunti in base al possesso di titolo di scuola media superiore — lo stesso titolo che dà diritto all'ammissione all'ISEF — ma non in base al titolo di frequenza dell'ISEF.

Si tratta dunque di mettere gli interessati in condizione di provvedersi di questo titolo di studio che dà diritto ad accedere allo insegnamento dell'educazione fisica. Si è detto: costoro faranno concorrenza a chi ha conseguito il titolo specifico degli ISEF; ma io ritengo che, stante la situazione attuale, gli iscritti agli ISEF non debbano preoccuparsi perchè, per alcuni anni ancora, ci saranno posti per tutti.

Inoltre, c'è da fare l'altra considerazione: che tutti coloro che frequentano oggi gli ISEF conseguiranno il diploma prima dei destinatari del presente provvedimento. Nelle graduatorie provinciali, del resto, è noto che in testa ci sono gli abilitati, poi i diplomati ISEF e, per ultimo, vengono gli iscritti negli elenchi speciali.

Si è anche obiettato che il personale interessato al disegno di legge in esame verrebbe, comunque, agevolato rispetto agli iscritti agli ISEF. Certo, una facilitazione è

stata prevista ed è stata rilevata poc'anzi dal senatore Spigaroli: il personale di cui trattasi potrà essere iscritto agli ISEF riducendo le presenze in periodi particolari dell'anno accademico e, inoltre, non avrà l'obbligo della presenza alle lezioni teoriche pur dovendo frequentare il corso teorico pratico.

A mio avviso, queste facilitazioni rappresentano, per così dire, il corrispettivo delle prestazioni fino a questo momento da loro date alla scuola, con qualificato servizio richiesto dallo Stato e, pertanto, sono più che giustificate.

Ma, nella sostanza, che cosa si concede, con questo provvedimento, agli iscritti o non iscritti negli elenchi speciali? L'ammissibilità a corsi ISEF, con tutte le conseguenze, anche onerose, che la frequenza e il superamento di un corso comportano.

Pertanto, con le presenti norme si pensa, è vero, di andare incontro a questa categoria di persone per ragioni e considerazioni di carattere umano più che giuridico, ma, nel contempo, a tutto ciò si provvede in rapporto alle attuali esigenze della scuola.

A proposito di coloro che sono esclusi, ribadisco qui quello che ho detto nella relazione introduttiva: non escludere i non iscritti negli elenchi speciali, certo non ammettendoli tutti, sarebbe forse opportuno. Il principio di tale inclusione apparirà accettabile, quando si sarà considerato che vi sono insegnanti non iscritti negli elenchi speciali i quali, avendo cominciato a insegnare nel 1961-62, al 30 settembre di questo anno hanno maturato i cinque anni di servizio effettivo continuativo, e ciò nonostante non beneficiano del provvedimento, mentre non è da escludere che un iscritto nei predetti elenchi che abbia insegnato nel 1960-61, con un solo anno di servizio precedente al 1961, abbia invece maturato il diritto di beneficiare di questo provvedimento.

Un contemperamento potrebbe essere questo: ammettere a frequentare questi corsi ISEF anche coloro che non sono iscritti negli elenchi speciali, ma che hanno maturato almeno cinque anni di servizio. È un emendamento che proporrei però soltanto qualora non ci siano sostanziali obiezioni; se inve-

ce l'introduzione di questa modifica dovesse essere causa di remore, allora vi rinuncio fin da ora.

G R A N A T A . Quanto all'ordine dei nostri lavori, proporrei che, dopo la replica del rappresentante del Governo, se emendamenti al disegno di legge non saranno presentati, si proceda fino all'approvazione definitiva del provvedimento. In caso contrario, chiederei di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se siamo tutti d'accordo, così rimane stabilito.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Prima della replica del relatore senatore Limoni, invocavo tramite l'aiuto della dea Suada, desiderando vivamente riuscire a convincere i dubbiosi sulla necessità di questo provvedimento. Ma adesso, dopo l'intervento del relatore, il mio compito sembra invero assai facilitato.

Perchè il Governo è stato ed è favorevole a questo disegno di legge che, come gli onorevoli senatori sanno, è proposto da molte parti politiche e da molti deputati? È stato favorevole proprio perchè non è una proposta di sanatoria, del tipo di quelle richieste e ottenute altre volte. Attualmente gli ISEF sono in una fase di riorganizzazione e gli onorevoli commissari sanno benissimo che è intendimento del Governo, anche attraverso la riforma degli studi universitari, creare un ISEF presso ciascuna regione e presso ciascuna Università dove esistono, però, le facoltà di medicina o di scienze biologiche.

Il Governo intende quindi dare a tutte le regioni funzionanti scuole di preparazione degli insegnanti di educazione fisica, con programma e con impegno di preparazione quale è stato auspicato anche nell'intervento del senatore Scarpino.

Io non posso ammettere che ci sia oggi qualsiasi tipo di professionista della scuola che non collochi nella sua giusta funzione l'insegnamento dell'educazione fisica. Tale insegnamento, negli ultimi anni, è migliorato notevolmente, soprattutto per l'apporto di nuovi elementi usciti dall'ISEF con con-

cezioni più moderne dell'educazione fisica, con preparazione, anche teorica, più adeguata alle reali necessità degli adolescenti e dei giovani, e di livello universitario. Non mi nascondo tuttavia che degli ISEF sono improntati ad una eccessiva liberalità; bisognerà ricondurli ai rigori della preparazione universitaria, riportandoli tutti allo Stato e legandoli alla vita universitaria, al di là di ogni approssimazione e ogni speculazione.

Che cosa hanno fatto Parlamento e Governo di fronte al vuoto pauroso di insegnanti di educazione fisica? Di fronte alla situazione caotica si sono comportati, purtroppo, un po' caoticamente: hanno cercato di effettuare dei corsi speciali per quegli insegnanti di educazione fisica che non erano riusciti a completare i loro studi in seguito al trapasso dal sistema di preparazione del famoso ventennio e a causa delle vicende della guerra. Si è trattato di corsi rapidi, estivi, destinati a riqualificare questi professori e farli accedere al ruolo, possibilmente dopo aver conseguito l'abilitazione. Inoltre sono stati indetti numerosi concorsi con un numero di posti sempre crescente a favore di coloro che erano in possesso del titolo di studio richiesto; nel tempo stesso, è stato permesso, con legge da poco approvata, che si rifà al nome del senatore Bellisario, di entrare nei ruoli se abilitati (nonostante che, purtroppo, un concorso per oltre mille posti sembri privare questa legge della possibilità pratica dell'assegnazione di cattedre e posti per tali abilitati; ma anche per questo sarà studiato un correttivo). Nel frattempo però, si è dovuto far fronte alle esigenze con insegnanti raccoglittici. E questi insegnanti — alcuno con buona volontà, qualcuno anche con molta passione, ma altri in modo molto precario e anche con insofferenza — hanno assolto il loro compito. A un certo momento la più gran parte di essi è stata inquadrata — non voglio dire se bene o male — in certi elenchi che sono stati chiamati elenchi speciali di educazione fisica.

Il Ministero ha approvato questi elenchi e i Provveditorati li hanno ratificati; ciò ha attribuito ai professori inclusi negli elenchi speciali il diritto di non essere abbandonati a se stessi.

Ecco perchè dei parlamentari si sono fatti interpreti di queste esigenze (così ben rappresentate dal senatore Limoni), presentando talune proposte di legge di portata molto più ampia e a carattere di sanatoria.

Il Governo, forte di una raccomandazione partita proprio da questi banchi, si è opposto, nei contatti avuti con i proponenti, ad una prodigalità eccessiva, all'elargizione di sanatorie in favore di queste categorie, desiderando che tutti i titoli per insegnare l'educazione fisica siano convenientemente richiesti.

È nato, quindi, questo testo, con la collaborazione del Governo. Concede esso, a questi insegnanti, qualcosa per cui si possa parlare di trattamento privilegiato? Il disegno di legge concede esclusivamente: l'ammissibilità ai corsi dell'ISEF; la possibilità che gli ammessi seguano sulle dispense i corsi di teoria e quindi continuino l'insegnamento; infine, a coloro che avranno superato tali corsi, il diritto di essere collocati in coda a tutte le graduatorie provinciali.

Questi insegnanti dopo essere stati sottoposti (come saranno sottoposti) alla prova di perfetta idoneità fisica, dopo aver dimostrato di essere in possesso di un titolo che li ponga in grado di essere iscritti all'ISEF, come tutti gli altri (e voi sapete che l'idoneità fisica in sede ISEF non è facilmente conseguibile), pagheranno le tasse, parteciperanno agli esami insieme con gli altri, prepareranno le prove di teoria nella solitudine dei loro studi, se hanno uno studio, oppure nelle palestre risonanti di vitalità giovanile, e in più dovranno partecipare, con gli stessi programmi, alle lezioni pratiche. Voi sapete che cosa significhi questo: soltanto nerborute braccia e schiene perfette resisteranno a prove di siffatto impegno!

Tali dunque i vantaggi consentiti dal progetto: poter insegnare, ove il posto sia disponibile, e partecipare, pagando di persona, ai corsi. Qualunque allargamento soggettivo condurrebbe a delle inclusioni che non sono da auspicare, perchè non sapremmo fin dove ci porterebbero.

Il senatore Limoni ha rappresentato anche la possibilità di includere tutti gli insegnan-

ti con un servizio di cinque anni. Ma noi ci siamo fermati agli elenchi speciali, per avere un punto di partenza e uno d'arrivo ben configurati. Poichè gli elenchi speciali, bene o male, includono tutti coloro che hanno inteso, in tempo utile, dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica (per tutti gli altri c'era la possibilità di iscriversi all'ISEF), noi dovremmo, con questa soluzione, non lasciare più dietro di noi situazioni non soddisfatte o richieste non giustificate.

Ora, tenendo conto che all'ISEF si stanno per iniziare i corsi e che gli insegnanti interessati attendono questo provvedimento, sia pure con tutte le perplessità ad esso connesse, come l'unico mezzo per rimanere nell'ambito di quell'insegnamento cui hanno inteso dedicarsi, il Governo raccomanda vivamente che il disegno di legge sia varato in tempo utile e, altresì, chiede che non si allarghi la sfera dei beneficiari e, se fosse possibile (sembrerò forse, in questo senso, quasi aggressivo ed arrogante), che non si insista sulle perplessità che sono state manifestate, le quali, se giustificate dalla considerazione delle caotiche situazioni del passato, non si legittimano con riferimento alla lettera e allo spirito di questo modestissimo provvedimento di legge. Con l'approvazione del quale si daranno al settore dell'educazione fisica altri millecinquecento, duemila insegnanti, i quali avranno seguito un corso regolare, avranno sostenuto dei regolari esami, conseguendo un titolo che li avrà messi in condizione di essere abilitati alla pari degli altri. Da questo momento essi saranno, per ricorrere ad una immagine che ricorda l'educazione fisica, gettati nella piscina e dovranno nuotare con i loro mezzi.

Concludendo dunque, constatato che, sia pure malgrado qualche perplessità, un consenso di massima, generale, c'è, io credo di poter chiedere, a nome del Governo, che il disegno di legge sia varato nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico alla Commissione che è stato presentato, dai senatori Scarpino e Stirati, il seguente ordine del giorno :

« La 6ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1726 concernente " Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 ";

considerati la collocazione e il ruolo che la moderna pedagogia assegna all'educazione fisica quale elemento necessario dell'intero processo educativo integrale per la formazione dell'individuo e del cittadino;

ritenuta necessaria e indifferibile la soluzione del problema della formazione scientifica degli insegnanti di educazione fisica, sulla base di una preparazione scientifica e culturale a livello universitario, e la normalizzazione della situazione degli insegnanti di educazione fisica attualmente utilizzati, pur senza titolo specifico, nella scuola,

invita il Governo a predisporre un disegno di legge che affronti e disciplini organicamente la delicata e importante materia per le ragioni che emergono sia sul piano educativo che sociale ».

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta nel suo complesso l'ordine del giorno dei senatori Scarpino e Stirati.

P R E S I D E N T E. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Basile il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge numero 1726,

raccomanda al Governo di promuovere, con urgenza, iniziative legislative idonee a dare soluzione completa ed organica alla materia dell'educazione fisica nella scuola italiana e alla precaria posizione della benemerita categoria degli insegnanti di educazione fisica che, indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi speciali, da molti anni e con gravi sacrifici dedicano la loro attività alla scuola italiana nell'insegnamento di una materia di tale fondamentale importanza nella preparazione della gioventù italiana ».

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riferendomi a quello che ho già detto, senatore Basile, devo dichiarare, con molto rammarico, che non posso accettare la seconda parte del suo ordine del giorno, perchè eccessivamente estensiva. Accetto quindi la prima parte, come raccomandazione, ma non posso assolutamente accettare la seconda.

B A S I L E. Vorrei sottoporre l'ordine del giorno al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E. Senatore Basile, il Governo ha accettato, come raccomandazione, la parte più impegnativa del suo ordine del giorno. Credo che lei possa pertanto non insistere per la votazione.

B A S I L E. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a « valente ».

B E L L I S A R I O. Pur essendo ammirato della replica del senatore Limoni e, direi quasi suggestionato dalle effervescenti parole pronunciate dall'onorevole Sottosegretario di Stato — forse esiste davvero una dea che protegge coloro che sono capaci di convincere con le parole — tuttavia non

sono rimasto del tutto convinto della validità delle argomentazioni da loro addotte.

Avrei da proporre qualche elemento di carattere, a mio giudizio, migliorativo, che non verrebbe ad inficiare in alcun modo il contenuto del provvedimento nel suo complesso. Desidererei sapere però se la Commissione è disposta ad accettarne qualcuno. Altrimenti — ripeto — se la Commissione non è disposta in tal senso, non perderò tempo — nè lo farò perdere agli altri — e non presenterò tali emendamenti per cui l'approvazione dei diversi articoli proseguirà nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Chiedo questo in linea preliminare soprattutto per cercare di accelerare l'iter dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Per esprimere un giudizio su tali emendamenti a me pare che sarebbe necessario sapere preliminarmente in che cosa consistano.

BELLISARIO. Torno a ripetere che dai colleghi che sono intervenuti in sede di discussione generale sono state portate argomentazioni per sostenere la necessità di non modificare il testo attuale, pur riconoscendo che si potrebbero apportare opportunamente emendamenti migliorativi. Ora, io desidero sapere se gli onorevoli colleghi intendano mantenere questo loro atteggiamento, poichè in caso affermativo sarebbe del tutto inutile che io presentassi degli emendamenti.

ROMANO. Indubbiamente è un modo alquanto inconsueto di porre la questione.

PRESIDENTE. Dalla discussione che si è svolta mi è sembrato di capire, però, che il Governo sarebbe contrario ad emendamenti al testo prevenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

BELLISARIO. Non mi riferisco soltanto al rappresentante del Governo, ma anche alle intenzioni dei molti colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Da quanto ho potuto capire — torno a ripeterlo — ero convinto che soltanto il Governo si augurasse che non fossero presentati emendamenti. La stessa cosa invece non posso dire per quanto si riferisce alle dichiarazioni fatte dai Commissari.

STIRATI. Onorevole Presidente, sciolgo la riserva formulata in sede di discussione generale. Pensavo che, per ragioni di equità, si dovesse considerare anche la sorte dei non iscritti negli elenchi speciali; ma l'onorevole rappresentante del Governo ha portato, in virtù forse dell'ispirazione della dea Suada, delle argomentazioni così convincenti che, francamente, devo rinunciare al mio emendamento. Mi dichiaro, pertanto, favorevole al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

SCARPINO. Credo che non si debba dare luogo all'esame di emendamenti e per questo concordo con quanto esposto dal rappresentante del Governo nella sua replica, anche se — ed è per questo che abbiamo formulato il nostro ordine del giorno — tutta la materia a nostro giudizio dovrebbe essere riorganizzata in un più complesso provvedimento che assorba tutte le proposte di legge giacenti nell'una e nell'altra Camera.

Infine, senatore Bellisario, o lei presenta gli emendamenti di cui parla, e ci dà modo di esaminarli nella maniera più approfondita e responsabile, oppure, se non li presenta, consenta a noi di sospettare che la sua è una battaglia più di parole che d'altro.

BELLISARIO. Volevo soltanto farvi risparmiare del tempo!

SCARPINO. Comunque sarà bene ringraziare il Governo per questo momento di resipiscenza e di autocritica. Mi riferisco a quanto il rappresentante del Governo ha detto circa i limiti di questa legge, alla quale dovrà seguire un'altra sul riordinamento organico del settore, ora nella situazione indicata nell'ordine del giorno che abbiamo proposto: diamo atto al Governo di questa

autocritica, di questo riconoscimento cioè che la situazione è caotica, e che è male intervenire con provvedimenti caotici. Evidentemente il Governo — e noi vogliamo credergli — vuol rompere tutti i ponti con il disordinato passato.

G R A N A T A . Il senatore Bellisario non si offenderà se, in omaggio alla nostra personale amicizia, mi permetto di dire che, con la sua richiesta di poc'anzi, ha commesso due peccati: uno di presunzione e uno di malizia.

Di presunzione: il collega Bellisario, quale membro della maggioranza, forse teme che i suoi emendamenti possano essere respinti. È un rischio che possiamo correre tutti: noi dell'opposizione ci siamo abituati!

B E L L I S A R I O . Lei sa benissimo che in altre occasioni ho presentato emendamenti che sono stati respinti dalla maggioranza e accettati, semmai, dall'opposizione.

G R A N A T A . Di malizia: il senatore Bellisario, infatti, con la sua pregiudiziale, ci mette di fronte una notevole difficoltà politica. Se noi rispondiamo che — contrariamente alla consuetudine, alla prassi, al Regolamento — non siamo disposti ad accettare emendamenti, rimarrà sempre il sospetto che al senatore Bellisario è stato impedito, da una maggioranza, della quale in questo caso farebbe parte la minoranza, di apportare al disegno di legge modifiche sostanziali.

Questo, francamente, non possiamo accettarlo ed allora, caro collega Bellisario, dobbiamo giocare a carte scoperte. Ma è un gioco al quale lei è abituato.

B E L L I S A R I O . Lei sta facendo un processo a quelle che non erano assolutamente le mie intenzioni. Io intendevo soltanto farvi guadagnare tempo.

G R A N A T A . La mia può essere una battuta scherzosa e la premessa lo lasciava chiaramente intendere. Ora, però, dobbiamo

essere precisi, anche perchè si tratta di materia molto delicata.

Abbiamo detto con estrema chiarezza che questo disegno di legge ci offre motivo di parecchie perplessità, già sufficientemente e chiaramente illustrate dal senatore Scarpino; tuttavia, siamo favorevoli all'approvazione del testo così come ci è stato presentato. Lo abbiamo già dichiarato, ed ecco perchè ci mette in sospetto, senatore Bellisario, la sua richiesta, in questa sede, di un'ulteriore conferma, di fronte al proposito di presentare emendamenti, del nostro parere, da noi già espresso e da lei ben conosciuto.

Non ci hanno convinto, malgrado la squisita eleganza e l'indubbia efficacia del discorso, le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario; però rinunciamo anche ad una controposizione di argomenti e ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge, pur conservando le riserve che abbiamo espresse.

Non possiamo, tuttavia, accettare, per tante ragioni che non sto qui ad illustrare, la richiesta del senatore Bellisario; quindi lo vorremmo pregare o di ritirarla, oppure di presentare gli emendamenti, senza costringere le varie parti politiche a dare una preventiva risposta.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario vuole sciogliere la sua riserva?

B E L L I S A R I O . Sono rammaricato del fatto che alle mie parole si sia data una interpretazione che va al di là delle mie intenzioni.

Una richiesta come quella avanzata in questa sede l'ho formulata tante volte, quando abbiamo discusso altri disegni di legge, nel desiderio di cercare, per accelerare i lavori, di non perdere tempo. Tengo, quindi, a ribadire che questa mia intenzione era scevra di malizia e di presunzione. Per dare una prova di ciò, per esempio, posso sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento relativo all'articolo 5, dove si parla delle graduatorie.

Non si potrebbero inserire in questa graduatoria anche coloro che frequentano l'ISEF? Perchè limitare ad una sola categoria, come è proposto, la possibilità di inse-

gnare, durante la frequenza, e contemporaneamente di avere la supplenza annuale?

Inoltre, per quanto concerne il primo articolo, perchè questi tre anni di servizio devono essere non consecutivi?

Per quale motivo, poi, riservare questo privilegio soltanto a coloro che sono iscritti negli elenchi speciali? Perchè, dopo aver concesso questo privilegio, dobbiamo aggiungere anche l'altro privilegio, che i tre anni di insegnamento possono non essere consecutivi?

R O M A N O . Questo è concesso anche nell'ordinamento attuale. Se ci fossero posti disponibili e uno studente dell'ISEF volesse andare a insegnare, nessuno potrebbe impedirglielo.

B E L L I S A R I O . Ma costoro vengono a far parte della graduatoria.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si può dare alcuna graduatoria agli studenti.

B E L L I S A R I O . Per quanto riguarda le frequenze ai corsi teorici, non si potrebbe prevedere una sospensione bisettimanale degli obblighi di insegnamento, per consentire una frequenza di due giorni alle lezioni?

R O M A N O . C'è un problema di spostamento!

B E L L I S A R I O . Io devo pure prospettare questioni di questo genere. Ora, se vogliamo procedere con ordine...

P R E S I D E N T E . Allora, per quanto riguarda l'articolo 1, ha qualche proposta da fare?

B E L L I S A R I O . All'articolo 1 propongo la soppressione delle parole: « anche non » nell'espressione: « almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi ».

L I M O N I , *relatore*. Debbo fare osservare che, secondo il testo attuale, questi tre anni consecutivi possono riguardare anche

gli anni 1960-61, 1961-62 e 1962-63: così abbiamo stabilito quando abbiamo concesso questa facoltà. Lei vorrebbe invece considerare gli ultimi tre anni: 1963-64, 1964-65 e 1965-66. A me sembra che così facendo non risolva alcun problema.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può accettare la proposta del senatore Bellisario, oltrechè per le considerazioni esposte dal relatore, anche perchè, delle volte, gli anni di insegnamento non sono stati consecutivi per colpa non degli insegnanti, ma per mancanza di sedi. La soluzione sta nel compenso concesso della non consecutività.

B E L L I S A R I O . Io non insisto. Vorrei far presente però che le argomentazioni portate in favore della non consecutività non mi convincono. Taluno può aver insegnato un anno, poi essere andato a fare un altro mestiere, quindi essere ritornato all'insegnamento. Ora a costui, soltanto perchè iscritto negli elenchi speciali, dobbiamo fare questa concessione; e a coloro che iscritti non sono, non solo non facciamo alcuna agevolazione, ma neghiamo anche, pur avendo essi prestato tre anni consecutivi di insegnamento, l'accesso a questi corsi.

Non insisto, ripeto, sull'emendamento; comunque sottolineo il motivo per il quale l'ho presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

B E L L I S A R I O . Un chiarimento. Quando si parla di « piena idoneità fisica », si vuole intendere anche l'idoneità attitudinale?

Io posso rappresentarmi il caso di un insegnante di educazione fisica il quale, pur fisicamente sanissimo, è però in condizioni tali da non poter fare nessuno degli esercizi che deve insegnare agli allievi, ad esempio, a causa di una pancia notevole. In generale, poi, un insegnante, già idoneo, arrivato ad una certa età, non è più in grado di eseguire determinati esercizi.

Quindi, non so se basti parlare soltanto di idoneità fisica o se non sia più opportuno richiedere anche l'idoneità attitudinale.

R O M A N O . A un insegnante di educazione fisica che si trovi nelle condizioni prospettate dal senatore Bellisario manca evidentemente la piena idoneità fisica.

S C A R P I N O . Si tratta comunque di accertamenti da farsi con una reale severità: si pensi che, fra i partecipanti ai corsi informativi che davano diritto al conseguimento dell'attestato di idoneità, qualcuno è morto per insufficienza coronaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

(È approvato).

Art. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

B A L D I N I . Signor Presidente, propongo un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 4. Enunciare nel testo di una legge il principio che non è obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche è molto grave: tra l'altro significa umiliare gli insegnanti delle lezioni teoriche medesime.

Non sono soltanto le lezioni tecnico-pratiche che valgono; queste non sono anzi che l'espressione delle lezioni teoriche. Inoltre gli insegnanti di educazione fisica dovrebbero conoscere molto bene le principali nozioni di medicina, psicologia e sociologia. Così invece finiranno con lo studiare queste materie soltanto sulle dispense. Frequenteranno le lezioni tecnico-pratiche, ma verrà loro a mancare tutta la parte teorica. Ritengo, anche per esperienza diretta, che l'educazione fisica abbia un significato particolare nello sviluppo della personalità umana, e quindi è opportuno che si frequentino anche le lezioni teoriche. D'altra parte, daremo un brutto esempio ai giovani che frequentano gli altri corsi dell'ISEF e creeranno in loro la convinzione che le lezioni teoriche possono anche essere disertate.

P R E S I D E N T E . Capisco la necessità dell'approvazione urgente della legge; però, effettivamente, la dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 4 è di cattivo esempio per i giovani e non risulterà certo educativa. Se la Commissione ritiene di respingere l'emendamento proposto dal senatore Baldini, lo respinga pure; però, anche se il disegno di legge tornasse alla Camera dei deputati soltanto per questo emendamento, il ritardo non sarebbe poi così grave.

B E L L I S A R I O . Credo che tutti noi siamo preoccupati dalla serietà delle argomentazioni portate dal collega Baldini, che precedentemente erano state espresse anche dal collega Spigaroli. Non si potrebbe,

modificando il testo del primo comma dell'articolo 4, rendere obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche limitatamente a due giorni la settimana, il sabato e la domenica oppure la domenica e il lunedì, e nello stesso tempo autorizzare i Provveditori agli studi a dare a loro volta disposizioni ai capi d'istituto perchè concedano un giorno libero alla settimana agli insegnanti di educazione fisica che partecipano a questi corsi?

R O M A N O . Come potrebbe, chi insegna in Puglia o in Calabria, andare a Napoli o a Palermo, e chi nel Veneto recarsi a Bologna o a Torino? È noto che non c'è un istituto superiore di educazione fisica in ogni regione.

B E L L I S A R I O . C'è da fare un'altra considerazione: durante l'estate, quando tutti i professori universitari evidentemente hanno diritto ad andarsene in vacanza, chi farebbe lezione a questi allievi?

L I M O N I , relatore. Riconosco l'importanza delle argomentazioni del collega Baldini e degli altri senatori intervenuti; ma non è possibile prescindere dalla concessione che agli iscritti negli elenchi speciali, ammessi all'ISEF, vien fatta con questo articolo. Se noi sopprimiamo il primo comma, in effetti togliamo tutto, e quindi tanto vale non varare la legge. Quindi, se l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche non viene esplicitamente escluso, si può pensare che essa sia indispensabile: verrebbe così a cadere il beneficio che, con l'attuale provvedimento, si vuol assicurare a coloro che dette lezioni non potranno frequentare.

B E L L I S A R I O . Il relatore Limoni ha ragione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anch'io sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Baldini.

B A L D I N I . Non insisto e ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sottolineo questo effetto importante della legge: si chiude finalmente il capitolo degli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze.

B E L L I S A R I O . Mi sia consentito di tornare su un problema al quale ho già accennato in precedenza: nelle graduatorie qui considerate non possono essere iscritti, sempre ai fini del conferimento delle supplenze annuali o temporanee, gli allievi che risultano ammessi agli istituti superiori di educazione fisica. Per quale motivo dobbiamo privare gli iscritti agli ISEF anche di questa possibilità, che invece viene riservata agli altri?

S C A R P I N O . Quanto rilevato dal senatore Bellisario è esatto, ma il fatto è che gli iscritti ai corsi degli ISEF sono impegnati a pieno tempo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli istituti superiori

di educazione fisica prevedono la frequenza obbligatoria e soltanto in casi eccezionali, in considerazione di una necessità assoluta, hanno concesso a qualche iscritto di poter fare qualche ora d'insegnamento. Quindi noi non possiamo prevedere l'ammissione nelle graduatoria anche degli iscritti agli ISEF: questi sono già impegnati come studenti.

BELLISARIO. Mi rendo conto di queste ragioni, che anch'io ho espresso tante volte. Però guardate che nell'approvare questo disegno di legge noi creiamo una situazione di grave disparità tra coloro che frequentano i corsi dell'ISEF e gli altri, per cui chi avrà l'intenzione di iscriversi ad un corso ISEF ci penserà su molto; ci sono molte altre strade più rapide e più comode, per arrivare all'insegnamento.

ROMANO. Non ce ne saranno più, perchè con questo provvedimento chiudiamo il capitolo degli elenchi speciali.

BELLISARIO. E gli altri che vengono lasciati fuori, con cinque anni di insegnamento consecutivo? Vogliamo porcele queste domande? Si tratta di questioni serie, fondate, di giustizia!

ROMANO. Comprendiamo bene le questioni e le preoccupazioni sollevate dal collega Bellisario; però abbiamo fiducia che la situazione verrà risolta con una legge organica che riordini tutto il settore. Ci saranno delle norme transitorie a questo scopo.

BELLISARIO. Le stesse dichiarazioni furono fatte quando approvammo la legge n. 1727. Ho assunto questa posizione critica per uno scrupolo di coscienza: sono certissimo che domani ci troveremo ancora a discutere altri disegni di legge sulla stessa materia, giacchè tutti coloro che si riteranno colpiti da una sperequazione o da un atto d'ingiustizia si faranno avanti.

Caro senatore Romano, se mettiamo a confronto le dichiarazioni che sono state fatte dal senatore Scarpino con quelle fatte da lei, dobbiamo rilevare stridenti contraddizioni.

Non posso fare a meno di sottolineare certi atteggiamenti flessibili, assunti per poter giustificare politicamente la propria posizione di fronte alle diverse categorie. Io sto prospettando una questione di giustizia, che mi sembra veramente fondata e sulla quale saremo costretti a ritornare in breve tempo. Ma forse mi si accuserà di essere ancora presuntuoso e malizioso.

Riprendendo l'argomento, ribadisco che non possiamo ripetere ora dichiarazioni fatte, sullo stesso argomento, in occasione dell'approvazione della legge n. 1727.

ROMANO. Signor Presidente, chiedo la parola per fatto personale: il senatore Bellisario ha voluto contrapporre una mia posizione a quella del senatore Scarpino. Ho perciò diritto di chiarire le mie idee.

Indipendentemente dalla questione personale, il senatore Bellisario, inoltre, ha sostenuto anche, con un'altra affermazione molto grave, che noi siamo qui ad assumere una posizione tale per cui alcune categorie possano guardarci con simpatia. Anche se così fosse, sarebbe un fatto lecito perchè stiamo qui a rappresentare certe istanze del Paese. Ma è pur vero d'altro canto che quando assumiamo una posizione a favore di alcune categorie e ci attiriamo le simpatie di queste, ci attiriamo per converso anche delle antipatie.

Ma, tutto questo a parte, voglio qui ribadire alcune considerazioni che valgono da premessa a quanto è stato espresso anche dal collega Scarpino. E precisamente: ricordo che abbiamo presentato un disegno di legge organico di riforma dell'insegnamento dell'educazione fisica; che abbiamo presentato un nostro disegno di legge organico di riforma dell'università; che a sua volta il Governo ha presentato, alla Camera dei deputati, un proprio disegno di legge; esso però, per quanto attiene alla disciplina dell'educazione fisica, secondo noi, non comprende tutte quelle decisioni, che dovrebbero essere adottate per chiudere definitivamente col passato e aprire una nuova pagina.

Ritengo che in sede di regolamentazione generale della materia non potranno non essere adottate delle norme transitorie: occorrerà infatti provvedere a determinate situazioni che possono anche essere lasciate in sospeso, con l'approvazione dell'odierno disegno di legge, al quale noi diamo voto favorevole, ma che non dovranno essere trascurate nella sede di quella definizione totale del problema verso la quale noi così ci avviamo.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere: quando anche il Governo farà il suo, non potrà non trovarci al nostro posto di responsabilità per l'approvazione dei provvedimenti che riterremo sulla linea da noi indicata già da molti anni per la riforma della scuola.

Noi assumiamo così le nostre responsabilità; voi, colleghi della maggioranza, assumete le vostre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.

(È approvato).

Art. 7.

I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari